

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1871

27 juillet 2012

SOMMAIRE

4Keys Capital Management S.à r.l.	89802	Stella Jones International S.A.	89801
ACP Intermediate Acquisition S.à r.l.	89807	Sully S.A., SPF	89801
ADKWA S.A.	89807	Taconnaz Chamonix S.à r.l.	89801
A.F.E. S.A.	89808	Tarega Investment S.A.	89802
Akston Capital S.A.	89807	TMT SSF 2 S.à r.l.	89802
Algest SE	89807	Trafco S.A. - SPF	89802
Alster S.à r.l.	89808	Transnational Holdings S.A.	89802
Amigo Luxembourg S.A.	89807	Transpalux s.à r.l.	89803
Andres Sàrl	89808	Tronox (Luxembourg) Holding S.à r.l. ...	89801
Angel's Navigation S.A.	89808	TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	89803
Arkos International S.A.	89808	Vauban Strategies S.A.	89803
Asterina Investments S.à r.l.	89806	Veneluxe S.A.	89803
Athena Equity Trading S.à r.l.	89806	Villa Lago Holding S.A.	89803
CPP Lux S.à r.l.	89762	Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF	
internetstores Holding S.à r.l.	89798	89804
KAM Credit Investors 2 S.à r.l.	89806	Vis S.A.	89804
Nilreb S.à r.l.	89798	Vitus Immobilien S.à r.l.	89800
Nut Holding Company S.A.	89799	Vivinest SA	89804
PL Invest S.A.	89799	Vogel Investments S.à r.l.	89804
Sintonia S.A.	89762	Voyages et Autocars Erny Wewer S.à r.l.	
SNT Telecom Holding S.A.	89800	89805
Socfin Sàrl	89800	Walterstuff s.à r.l.	89805
Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.	89799	Weyand Metallbau S. à r. l.	89805
Somaco S.A.	89800	Word Lux S.A.	89801
Soram S.A.	89800	Yellow Rock S.à r.l.	89804
SSCP SAR Holdings S.C.A.	89801	Y.K. S.à r.l.	89805
		Zenit Europe S.A.	89805

CPP Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.012.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 127.666.

Extrait des minutes de l'assemblée générale des associés en date du 22 juin 2012

Le 22 juin 2012, les associés de la Société, ont pris la décision suivante:

- de renouveler les mandats de Monsieur Jiri Prasil et de Madame Zdenka Klosson en tant que commissaire aux comptes, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale de ordinaire prévue en 2013.

Luxembourg, le 29 juin 2012.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Gérant Unique

Référence de publication: 2012078500/16.

(120111885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Sintonia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 77.504.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of June.

Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SINTONIA S.A., a société anonyme with registered office at 1, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under the number B 77.504 (the "Company"), incorporated by deed of Me Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, dated 31 July 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 74 dated 1st February 2001, the articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 8 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 237 dated 27 January 2012.

The meeting was presided by Me Jean HOSS, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Me Karolina SZPINDA, professionally residing in Luxembourg.

The meeting appointed as scrutineer Mr Valerio BELLAMOLI, professionally residing in Luxembourg.

The chairman requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the numbers of shares held by them are shown on an attendance list. This list and the proxies, once signed by the appearing parties and the undersigned notary shall remain attached to be registered with the deed.

II. It appears from the attendance list that the one million three hundred thirty-seven thousand five hundred and fifty (1,337,550) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, representing the entire share capital set at one million three hundred thirty-seven thousand five hundred and fifty Euros (EUR 1,337,550) are represented at the present meeting so the present meeting can validly decide on all the items on the agenda and that the shareholders declare themselves duly informed and the shareholders present or represented waive the convening notice.

III. The agenda is the following:

1. Revocation of the current authorization granted to the board of directors (the "Board of Directors") to issue, within the authorized share capital of the Company, four hundred thirty-eight thousand eight hundred and ninety-seven (438,897) shares and resolution to grant a new authorization to the Board of Directors to issue up to sixty-three thousand and sixty-four (63,064) shares within the authorized share capital of the Company;

2. Transfer of the registered office, effective place of management and central administration of the Company to Italy;

3. Transformation of the Company into an Italian joint stock Company (Società per Azioni);

4. Adoption of new By-laws of the Company;

5. Revocation of Directors and Commissaire and discharge of responsibility of the Directors and the Commissaire;

6. Appointment of a Board of Directors ("Consiglio di Amministrazione");

7. Appointment of a Board of Internal Auditors ("Collegio Sindacale");

8. Appointment of an audit firm;

9. Approval of interim accounts as at March 31, 2012;

10. Delegation of powers;

11. Conditional adoption of the resolutions upon the transfer of seat of the Company in Italy and the deletion of the Company from the “Registre de Commerce des Sociétés” of Luxembourg following the registration of the Company at the “Registro Imprese” of Milan;

12. Miscellaneous.

After the foregoing has been acknowledged by the meeting, the shareholders unanimously resolved as follows:

First resolution

It is resolved to revoke the authorization granted to the Board of Directors on 15 January 2008 to issue shares within the un-issued authorized share capital of the Company in an amount of seven hundred seventy-six thousand four hundred and forty-seven Euros (EUR 776,447), represented by seven hundred seventy-six thousand four hundred and forty-seven (776,447) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each. The authorized share capital is currently set at four hundred thirty-eight thousand eight hundred ninety-seven Euros (EUR 438,897) represented by four hundred thirty-eight thousand eight hundred ninety-seven (438,897) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

It is resolved to create an authorized un-issued share capital within the Company of an amount of sixty-three thousand and sixty-four Euros (EUR 63,064), represented by sixty-three thousand and sixty-four (63,064) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, to be issued in one or more tranches to the shareholder Pacific Mezz Investco S.à r.l. or its permitted assignees, for a price per share (inclusive of the shares’ nominal value of one Euro) of three-thousand five-hundred and twenty-two Euros (EUR 3,522.00) each.

The shareholders acknowledged the report pursuant to Article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”) on the circumstances and prices of issues of shares without pre-emptive subscription rights, waiver of, suppression and authorisation to the Board of directors to waive, suppress or limit, any pre-emptive subscription rights in the case of issues of shares within the authorised share capital and resolved to authorise the Board of Directors to proceed to issue shares within the authorised un-issued share capital pursuant to the terms and conditions determined by the Board of Directors or its delegate(s) while preserving, suppressing or limiting pre-emptive subscription rights of existing shareholders in compliance with the articles of incorporation of the Company and any agreement which may exist from time to time among it and its shareholders. The shareholders further acknowledged that following, and subject to, the transfer of the Company’s registered office, effective place of management and central administration from Luxembourg to Italy and the adoption of the nationality, status and form of an Italian joint stock company (“società per azioni”) and of the amended and restated articles of incorporation of the Company, all in accordance with the third, fourth and fifth resolution set out below, the authorisation to issue new shares set forth above shall be referred to, and limited to, Class D shares of the Company.

It is resolved that the validity period of the authorised share capital of the Company shall start on the day of the present extraordinary general meeting of shareholders recording the present authorisation and end on 15 February 2013.

Second resolution

It is resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“ **Art. 5.** The issued share capital is set at one million three hundred thirty-seven thousand five hundred and fifty Euros (EUR 1,337,550), represented by one million three hundred thirty-seven thousand five hundred and fifty (1,337,550) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each fully paid up.

The authorised un-issued capital of the corporation is set at sixty-three thousand and sixty-four Euros (EUR 63,064), represented by sixty-three thousand and sixty-four (63,064) shares. The authorised and un-issued share capital and the authorisation to issue shares thereunder, for subscription in one or more tranches, has been granted with the right for exclusion of any pre-emptive subscription rights and is valid for a period starting on 21 June 2012, and ending 15 February 2013. The authorisation may be amended or renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these articles of association or, as the case may be, by the applicable Laws for any amendment of these articles of association.”

Third resolution

The meeting decided to transfer the registered office, the effective place of management, and the central administration of the Company from L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes to I Italy, Milan, Corso di Porta Vittoria 16.

The meeting noted that no bonds have been issued by the Company and that no bondholders’ agreement is required in respect with the contemplated amendments.

The meeting also noted:

- that the capital duty as any other taxes provided by the Luxembourg law have been duly paid to the competent authorities;
- that the Company has respected all the tax provisions provided by Luxembourg law;
- that the transfer of registered office of the Company to Italy will under no circumstance, result in either fiscally, or legally, the formation of a new company and the meeting noted that this resolution is taken in compliance with Article

67-1 of the Law, as with Directive of the CEE Council of 17 July 1969 no. 335, and the provisions of Articles 4 and 50 of the DPR of 26 April 1986, number 131, and all the relevant provisions.

Fourth resolution

The meeting resolved to adopt the nationality, the status and the form of an Italian joint stock Company, subject to the registration of the Company with the Companies Register ("Registro Imprese") of Milan.

The meeting further resolve to change the corporate name of the Italian company to "Sintonia S.p.A.".

Fifth resolution

The meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company in order to adapt them to the Italian law, so as to read as follows, it being understood that the formalities provided by the Italian law in order to adopt these new articles of incorporation in compliance with Italian law shall be accomplished.

"SINTONIA S.P.A.

STATUTO

Indice

CAPO I 2

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' 2

Articolo 1. Denominazione 2

Articolo 2. Oggetto 2

Articolo 3. Sede e domicilio dei soci 2

Articolo 4. Durata e recesso 2

Articolo 5. Definizioni 3

CAPO II 5

CAPITALE SOCIALE - AZIONI 5

Articolo 6. Capitale sociale 5

Articolo 7. Azioni 6

CAPO III 7

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 7

Articolo 8. Divieto di Trasferimento 7

Articolo 9. Diritto di prelazione 7

Articolo 10. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B, C e D 10

Articolo 11. Obbligo di co-vendita 12

Articolo 12. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B e D 14

Articolo 13. Trasferimenti Consentiti 16

Articolo 14. Violazione dei limiti al trasferimento delle azioni 16

CAPO IV 16

ASSEMBLEA 16

Articolo 15. Assemblea 16

Articolo 16. Convocazione 17

Articolo 17. Intervento 17

Articolo 18. Riunione per video conferenza o teleconferenza 18

Articolo 19. Presidenza dell'assemblea 18

Articolo 20. Deliberazioni 18

CAPO V 19

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 19

Articolo 21. Organo amministrativo 19

Articolo 22. Nomina e cessazione degli amministratori 19

Articolo 23. Poteri e rappresentanza 22

Articolo 24. Presidente e altri organi 23

Articolo 25. Riunioni 24

Articolo 26. Deliberazioni 24

Articolo 27. Libro delle adunanze e verbali 27

CAPO VI 27

ALTRE DISPOSIZIONI 27

Articolo 28. Collegio sindacale 27
Articolo 29. Revisione Legale dei Conti 29
CAPO VII 29
ALTRE DISPOSIZIONI 29
Articolo 30. Bilancio e utili 29
Articolo 31. Scioglimento e liquidazione 29
Articolo 32. Clausola Arbitrale 30
Articolo 33. Rinvio 30

Capo I. Costituzione della società'

Art. 1. Denominazione. La Società è denominata Sintonia S.p.A.

Art. 2. Oggetto.

1. La Società ha per oggetto la compravendita, sottoscrizione, assunzione, dismissione, vendita e il trasferimento, in qualsiasi forma e modo, nonché la gestione di partecipazioni in altre società ed enti, sia in Italia che all'estero. E' esclusa dall'oggetto sociale ogni attività riservata ai sensi di legge.

2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e altre garanzie, anche a favore di terzi, nell'interesse delle Società Controllate e partecipate), con esclusione delle attività nei confronti del pubblico indicate nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, comunque, di tutte le attività riservate previste dal Decreto Legislativo 24.2.1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Art. 3. Sede e domicilio dei soci.

1. La Società ha sede legale in Italia nel comune di Milano.
2. La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme previste dalla legge o dallo Statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
3. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nel territorio nazionale.
4. Il domicilio dei soci, il loro numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo Statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, sono quelli che risultano dal libro dei soci.

Art. 4. Durata e recesso.

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
2. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge o da questo Statuto. Il diritto di recesso è escluso avuto riguardo alle deliberazioni relative alla proroga del termine o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 5. Definizioni.

1. Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:
 - (a) "Accordo Parasociale": l'accordo parasociale datato 21 giugno 2012 tra Sinatra S.à.r.l., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Edizione S.r.l., Pacific Mezz Investco S.à.r.l. e la Società (insieme ai suoi allegati e agli accordi sottoscritti in esecuzione del medesimo) oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 122 T.u.f., come successivamente prorogato o rinnovato in conformità alle previsioni del medesimo.
 - (b) "Soglia per la Categoria B": n. 109.247 azioni.
 - (c) "Soglia per la Categoria C": n. 51.822 azioni.
 - (d) "Soglia per il Patto Soci": n. 154.067 azioni.
 - (e) "controllo", "controllare" e simili espressioni: i rapporti contemplati dall'articolo 2359 del codice civile.
 - (f) "Soglia di Maggioranza": n. 701.707, azioni.
 - (g) "Persona Interamente Controllata": (a) in generale, rispetto ad un socio, una persona (i) che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni con diritto di voto di tale socio; o (ii) le cui partecipazioni con diritto di voto sono interamente detenute da tale socio, direttamente o tramite una o più società o enti interamente controllati dallo stesso; nonché (b) relativamente ai soci titolari di Azioni di Categoria B e fintanto che tutte le azioni di Categoria B siano detenute da Sinatra S.à.r.l. o da un suo Cessionario Autorizzato, una persona giuridica il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente interamente detenuto da The Goldman Sachs Group, Inc., con sede in New York (NY), 200 West St., 10282, o da un fondo che investa in infrastrutture e sia gestito direttamente o indirettamente da The Goldman Sachs Group, Inc.; e (c) relativamente ai soci titolari di Azioni di Categoria D e fintanto che tutte le azioni di Categoria D siano detenute da Pacific Mezz Investco S.à.r.l. o da un suo Cessionario Autorizzato, una persona giuridica il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente interamente detenuto da GIC Infra Holdings Pte. Ltd., con sede in Singapore, 168

Robinson Road, #37-01 Capital Tower, 068912, e/o da Government of Singapore Investment Corporation (Ventures) Pte. Ltd., con sede in Singapore, 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, 068912.

(h) “Soglia Minima”: n. 126.055 azioni.

(i) “Società Controllata”: una società o persona giuridica direttamente o indirettamente controllata dalla Società.

(j) “Titoli”: le azioni e/o qualsiasi altro strumento finanziario o contratto che attribuisca il diritto, anche futuro o condizionato, di sottoscrivere o acquistare azioni della Società o altrimenti conferisca il diritto di concorrere alla nomina dell'organo amministrativo della Società e, in generale, qualsiasi diritto, anche futuro o condizionato, di sottoscrivere, acquistare o comunque farsi consegnare tali azioni o strumenti finanziari della Società.

(k) “trasferimento”, “trasferire”: qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, la fusione e la scissione, la liquidazione, la cessio bonorum, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine o soggetto a condizione, i contratti di swap o altri contratti derivati su titoli, la costituzione di diritti reali di garanzia, o il conferimento di qualsiasi diritto a terzi ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, a favore di terzi, della (piena o nuda) proprietà, o comunque di tutte o di alcune soltanto delle prerogative, delle facoltà e/o dei diritti in cui consiste la proprietà, di Titoli.

(l) “Valore di Investimento”: significa un ammontare corrispondente al prezzo complessivo da pagarsi, o - nel caso in cui il corrispettivo sia diverso dal denaro - al valore attribuito, per l'acquisto o il godimento della proprietà di un determinato bene, dalla Società o, a seconda del caso, dalle Società Controllate e dai co-investitori o membri del consorzio che agissero insieme alla Società o alle Società Controllate, prezzo o valore da determinarsi tenendo conto in tutti i casi considerati del debito contratto per l'acquisto della proprietà o del godimento di tale bene ma senza tenere conto, ove applicabile, della porzione del prezzo o valore che eventualmente dovesse conglobare l'indebitamento finanziario della società acquisita, o pertinente all'azienda o bene acquisiti, prima della acquisizione.

(m) “Valore di Mercato”: in relazione ad un trasferimento di Titoli, il valore di mercato di tali Titoli determinato avuto riguardo alla componente di corrispettivo non in denaro pattuito tra il socio trasferente e il Terzo Acquirente e comunicato agli altri soci nell'Avviso di Trasferimento.

2. In tutti i casi in cui nel presente Statuto la determinazione di un prezzo, valore o corrispettivo sia demandata ad un “Arbitratore” o debba essere effettuata sulla base di un parere o di una determinazione resa da un Arbitratore, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) l'Arbitratore sarà una banca d'affari di statura internazionale e indipendente dagli azionisti, con uffici in Italia, e (i) individuata di volta in volta di comune accordo tra tutti i soci, ovvero (ii) nel caso in cui non si addivenga alla individuazione consensuale della stessa nel termine di dieci (10) giorni dalla presentazione della richiesta di affidare ad un Arbitratore la determinazione di un prezzo o di un valore ai sensi del presente statuto, nominata dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, su istanza della parte più diligente;

(b) l'Arbitratore renderà la propria determinazione entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico;

(c) le determinazioni dell'Arbitratore saranno comunicate al Consiglio di Amministrazione, che ne darà a sua volta informazione a ciascun socio e ai sindaci effettivi;

(d) le determinazioni dell'Arbitratore saranno rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349, primo comma, e 1473 del codice civile, saranno definitive e vincolanti per tutti i soci e la Società e non potranno essere impugnate, salvo nel caso di manifesta iniquità o erroneità;

(e) i termini e condizioni del mandato conferito all'Arbitratore dovranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione;

(f) gli onorari e le spese dell'Arbitratore saranno corrisposti dalla Società.

Capo II. Capitale sociale - Azioni

Art. 6. Capitale sociale.

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.337.550,00 suddiviso in n. 1.337.550 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, ripartito come segue:

(a) 930.000 azioni di categoria A (“Azioni di Categoria A”);

(b) 139.749 azioni di categoria B (“Azioni di Categoria B”);

(c) 83.272 azioni di categoria C (“Azioni di Categoria C”); e

(d) 184.529 azioni di categoria D (“Azioni di Categoria D”).

2. L'Assemblea straordinaria del 21 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale di massimi Euro 222.111.408,00, mediante emissione in una o più tranches di massime n. 63.064 azioni di Categoria D da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente al socio Pacific Mezz Investco S.à.r.l. ad un prezzo unitario di sottoscrizione comprensivo del valore nominale di Euro 3.522 per azione, dando delega al Consiglio di Amministrazione per eseguire l'aumento di capitale entro il 15 febbraio 2013.

3. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni e/o di crediti e/o di complessi aziendali per deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta con le maggioranze qualificate previste dall'art. 20.2, ovvero, in caso di esclusione del diritto di opzione, con le maggioranze previste dall'art. 20.3 e, in ogni caso, su proposta del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste dall'art. 26.3.

4. La Società potrà emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal presente Statuto e con deliberazione assunta dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 20.3 dello statuto.

5. Con deliberazione assunta con le maggioranze previste dall'art. 20.2 dello statuto, l'assemblea dei soci può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con emissione di azioni da offrire in opzione ai soci nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni del presente Statuto.

6. Con deliberazione assunta con le maggioranze previste dall'art. 20.3 dello statuto, l'assemblea dei soci può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 7. Azioni.

1. Le azioni sono nominative e non sono rappresentate da certificati azionari. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

2. Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

3. Le azioni ordinarie, quando emesse, attribuiscono i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge e dal presente Statuto e nessuno dei diritti particolari previsti dal presente Statuto per le Azioni di Categoria A, B, C e D.

4. Le Azioni di Categoria A, B, C e D attribuiscono, in aggiunta a tutti i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti alle azioni ordinarie, i diritti e gli obblighi particolari previsti dal presente Statuto.

5. Qualora azioni di una categoria siano trasferite a, o sottoscritte da, soci titolari di azioni di una diversa categoria, le azioni così trasferite o sottoscritte si convertiranno automaticamente in azioni della medesima categoria delle azioni detenute dal socio che le ha acquistate o sottoscritte.

6. Nessun socio può detenere azioni di più di una categoria. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, un socio venga a detenere azioni di più di una categoria, le azioni delle diverse categorie si convertiranno tutte in azioni della medesima categoria cui appartengono le azioni che il socio detenga da più tempo.

7. Le Azioni di Categoria A, B, C e D si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie nel caso, e a partire dal giorno, in cui:

(a) salvo che consti il consenso di tutti i soci, siano trasferite a soggetti diversi da (i) una Persona Interamente Controllata dal trasferente, (ii) un altro socio possessore di azioni di Categoria A, B, C o D; (iii) un terzo che sia o sia divenuto parte dell'Accordo Parasociale;

(b) il socio che ne è titolare cessa di essere parte dell'Accordo Parasociale per una qualunque ragione (ivi compreso lo scioglimento dell'Accordo Parasociale);

(c) le azioni della Società siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato.

8. I Soci comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la loro adesione o il venir meno, per qualunque ragione, della loro partecipazione all'Accordo Parasociale. Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di informazioni pubbliche, cura che sia menzionato nel libro soci il nominativo dei soci che sono parti dell'Accordo Parasociale o che cessano, per qualunque ragione, di esserne parte.

9. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento periodico delle indicazioni sul capitale sociale contenute nel presente Statuto e provvede ai conseguenti adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. In caso di conversione di azioni in azioni di altra categoria, il Consiglio di Amministrazione procede alla relativa annotazione sul libro soci.

Capo III. Trasferimento delle azioni

Art. 8. Divieto di Trasferimento. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 13 o che consti il consenso scritto preventivo di tutti i soci, il trasferimento di Titoli è vietato per il periodo di tre anni dal 21 giugno 2012 (il "Divieto di Trasferimento").

Art. 9. Diritto di prelazione.

1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 o che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, il socio che intenda trasferire in tutto o in parte i propri Titoli (il "Socio Offerente") ad un terzo, socio o non socio (il "Terzo Acquirente") dopo la scadenza del Divieto di Trasferimento deve darne preventiva comunicazione agli altri soci inviando loro e al Consiglio di Amministrazione apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (l'"Avviso di Trasferimento"). Nell'Avviso di Trasferimento, il Socio Offerente deve (a) indicare il nome del Terzo Acquirente (e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, l'indicazione dei primi cinque soci del Terzo Acquirente e se del caso del o dei soggetto/i che, anche indirettamente e/o congiuntamente, controlla/ino il Terzo Acquirente), il numero e la categoria dei Titoli che intende trasferire al Terzo Acquirente (i "Titoli in Vendita"), i termini e le condizioni del trasferimento (ivi compresi il corrispettivo e le modalità di pagamento e, qualora il corrispettivo non sia interamente rappresentato in denaro, il corrispettivo del trasferimento e il valore in denaro attribuito ai Titoli in Vendita in ragione del valore dei beni

offerti in corrispettivo (il “Valore Convenzionale”), la data di esecuzione), e (b) offrire in vendita in prelazione agli altri soci i Titoli in Vendita. All’Avviso di Trasferimento devono essere allegate (i) copia dell’offerta di acquisto ricevuta dal Terzo Acquirente e (ii) una dichiarazione del Terzo Acquirente con cui egli - qualora non sia già parte dell’Accordo Parasociale - si impegna, nei confronti di tutti i soci e della Società, ad aderirvi e, comunque, ad adempiere alle obbligazioni ivi previste a carico delle parti.

2. I soci avranno il diritto di prelazione per l’acquisto dei Titoli in Vendita rispetto al Terzo Acquirente, allo stesso prezzo (ovvero, nel caso in cui il corrispettivo del prospettato trasferimento sia diverso dal denaro, al Valore Convenzionale o al Valore di Mercato dei Titoli in Vendita determinato dall’Arbitro secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7) e agli stessi termini e condizioni indicati nell’Avviso di Trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di acquistare i Titoli in Vendita in prelazione debbono accettare l’offerta in prelazione contenuta nell’Avviso di Trasferimento dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione (la “Comunicazione di Esercizio”), a pena di decadenza entro venti (20) giorni dal ricevimento dell’Avviso di Trasferimento.

3. Salvo il diritto di accrescimento previsto dal successivo paragrafo 5, ciascun socio ha il diritto di acquistare in prelazione una quantità di Titoli in Vendita pari (i) alla somma delle azioni da esso possedute e delle azioni che gli spetterebbero in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale ad esso riservati secondo quanto indicato all’Articolo 6, paragrafo 2, del presente Statuto, diviso per (ii) la somma delle azioni in circolazione e delle ulteriori azioni che la Società si troverebbe a dover emettere in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale indicati al precedente punto (i), dedotta la somma delle azioni possedute dal Socio Offerente e delle azioni che gli spetterebbero in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale ad esso riservati secondo quanto indicato nel presente Statuto (iii) il tutto moltiplicato per i Titoli in Vendita. Eventuali arrotondamenti del numero di azioni saranno effettuati all’unità inferiore. Qualora il Terzo Acquirente sia un socio della Società, egli potrà concorrere all’esercizio del diritto di prelazione al pari di tutti gli altri soci e a tal fine, ove non consti nell’Avviso di Trasferimento una sua diversa volontà, verrà considerato ai fini del presente Articolo 9 come un socio che abbia esercitato il diritto di prelazione e il diritto di accrescimento di cui al successivo paragrafo 5.

4. Il diritto di acquisto in prelazione può essere esercitato da ciascun socio solo sulla totalità (e non su parte) dei Titoli in Vendita che gli spettano secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 3.

5. Qualora uno o più soci non esercitino il diritto di acquisto in prelazione loro spettante, tale diritto si accrescerà proporzionalmente a favore di quei soci che lo avranno validamente esercitato e avranno altresì comunicato la volontà di esercitare il diritto di accrescimento nella Comunicazione di Esercizio ovvero in una successiva comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. e indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione, nel termine di quarantacinque (45) giorni dal ricevimento dell’Avviso di Trasferimento.

6. I Titoli in Vendita che, in conseguenza degli arrotondamenti previsti dal precedente paragrafo 3, non siano stati attribuiti ad alcuno dei soci che abbiano esercitato il diritto di acquisto in prelazione saranno assegnati a quello tra essi che detenga il maggior numero di azioni.

7. Qualora il corrispettivo dei Titoli in Vendita non sia interamente costituito da denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di acquisto in prelazione potranno richiedere, nella Comunicazione di Esercizio, che sia nominato un Arbitro perché proceda alla determinazione del Valore di Mercato dei Titoli in Vendita. In tal caso: (i) se il Valore di Mercato dei Titoli in Vendita determinato dall’Arbitro è inferiore al Valore Convenzionale, il prezzo dell’acquisto in prelazione dei Titoli in Vendita sarà pari al Valore di Mercato determinato dall’Arbitro, ma in tal caso il Socio Offerente potrà rinunciare al prospettato trasferimento, dandone comunicazione scritta entro il decimo (10°) giorno successivo alla determinazione dell’Arbitro e la prelazione si intenderà come non esercitata; (ii) se l’Arbitro conferma che il Valore di Mercato dei Titoli in Vendita è almeno pari al Valore Convenzionale, il prezzo dell’acquisto in prelazione sarà pari al Valore Convenzionale, ma i soci che hanno esercitato la prelazione potranno rinunciare alla prelazione, dandone comunicazione scritta entro il decimo (10°) giorno successivo alla determinazione dell’Arbitro. Qualora nessuno dei soci abbia richiesto l’intervento dell’Arbitro, il prezzo dell’acquisto in prelazione dei Titoli in Vendita sarà pari al Valore Convenzionale.

8. Nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione sia stato validamente esercitato da tutti i soci e rispetto a tutti i Titoli in Vendita, o da alcuni soci soltanto ma con accrescimento su tutti i Titoli in Vendita spettanti a chi non ha esercitato la prelazione, il pagamento del prezzo dei Titoli in Vendita e l’iscrizione dei soci acquirenti nel libro soci avranno luogo contestualmente (a) nella data che sarà indicata nell’Avviso di Trasferimento e che dovrà essere compresa tra il sessantesimo (60°) e il settantacinquesimo (75°) giorno successivo alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di acquisto in prelazione, ovvero (b) nel caso indicato al precedente paragrafo 7, il quindicesimo (15°) giorno successivo alla comunicazione dell’Arbitro.

9. Qualora il diritto di acquisto in prelazione non sia stato validamente esercitato rispetto alla totalità dei Titoli in Vendita, il Socio Offerente potrà a sua scelta, da comunicarsi per iscritto entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di accrescimento di cui al paragrafo 5: (a) trasferire liberamente i Titoli in Vendita al terzo Acquirente e in tal caso: (i) i contratti di compravendita conclusi tra il Socio Offerente e i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e (ii) il trasferimento dei Titoli in Vendita al terzo Acquirente dovrà avvenire a termini e condizioni non più favorevoli per il Terzo Acquirente di

quelli indicati nell'Avviso di Trasferimento e dovrà essere completato entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto in prelazione ovvero, nel caso indicato al precedente paragrafo 7, entro il quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla comunicazione dell'Arbitro; (b) trasferire al Terzo Acquirente solo quella parte dei Titoli in Vendita rispetto ai quali il diritto di acquisto in prelazione non sia stato esercitato, e in tal caso troveranno applicazione: (i) quanto al trasferimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto di acquisto in prelazione, il precedente paragrafo 8; (ii) quanto al trasferimento a favore del Terzo Acquirente, le disposizioni di cui il precedente punto (a) (ii).

10. Nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, il trasferimento a favore del Terzo Acquirente non venga completato nei tempi previsti dal precedente paragrafo 9, il Socio Offerente sarà nuovamente tenuto a avviare la procedura di cui al presente Articolo 9.

11. Nel caso in cui il Trasferimento consista nella concessione di un diritto di pegno o altro gravame sui Titoli in Vendita, e non venga esercitato il diritto di acquisto in prelazione, il Socio Offerente dovrà mantenere la piena titolarità e il libero esercizio dei diritti di voto inerenti i Titoli in Vendita, salvo il caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal pegno o dal gravame costituito sui Titoli in Vendita.

Art. 10. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B, C e D.

1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 o che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2, qualora (i) il socio che intende trasferire i propri Titoli e debba avviare la procedura prevista dall'Articolo 9 sia un socio titolare di Azioni di Categoria A e (ii) il Terzo Acquirente non sia già socio, o non sia una Persona Interamente Controllata da un socio, della Società, il socio che intenda trasferire i suoi Titoli (il "Socio Venditore A") dovrà fare in modo che il Terzo Acquirente offra a ciascuno dei soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D di acquistare, verso un corrispettivo in denaro:

(a) una percentuale dei Titoli di sua proprietà pari alla percentuale dei Titoli in Vendita rispetto al numero totale dei Titoli di proprietà del Socio Venditore A (la "Percentuale di Riferimento"); ovvero

(b) fino a tutti i Titoli di sua proprietà nel caso in cui, a seguito del prospettato trasferimento, il Socio Venditore A cessasse di detenere (direttamente o indirettamente, tramite suoi Cessionari Autorizzati) almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società.

2. Il Socio Venditore A non sarà tenuto a procurare l'offerta del Terzo Acquirente ai sensi del precedente paragrafo 1:

(a) nei confronti dei soci titolari di Azioni di Categoria B, qualora il numero delle Azioni di Categoria B sia inferiore alla Soglia per la Categoria B;

(b) nei confronti dei soci titolari di Azioni di Categoria C, qualora il numero delle Azioni di Categoria C sia inferiore alla Soglia per la Categoria C; e

(c) nei confronti dei soci titolari di Azioni di Categoria D, qualora il numero delle Azioni di Categoria D sia inferiore alla Soglia Minima.

3. Nel caso in cui il Socio Venditore A sia tenuto a procurare l'offerta del Terzo Acquirente, il trasferimento dei Titoli in Vendita dal Socio Venditore A al Terzo Acquirente potrà essere eseguito solo a condizione che il Socio Venditore A alleggi all'Avviso di Trasferimento una offerta irrevocabile e incondizionata del Terzo Acquirente, rivolta ai soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D cui spetti il diritto di riceverla, la quale:

(a) preveda la compravendita dei Titoli dei soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D nelle proporzioni e per le quantità indicate nel precedente paragrafo 1 e agli stessi termini e condizioni (compresi il prezzo e i termini di pagamento) indicati nell'Avviso di Trasferimento per la compravendita dei Titoli in Vendita;

(b) qualora il corrispettivo dei Titoli in Vendita indicato nell'Avviso di Trasferimento non sia interamente rappresentato da danaro, preveda:

(i) un corrispettivo in denaro pari al Valore Convenzionale, e

(ii) il diritto del destinatario dell'offerta di richiedere, entro il termine per l'accettazione dell'offerta di cui al successivo punto (c), che il corrispettivo in denaro sia determinato dall'Arbitro in misura pari al Valore di Mercato dei Titoli, fermo restando che il destinatario dell'offerta che l'abbia nel frattempo accettata avrà il diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta entro il decimo (10°) giorno successivo alla determinazione dell'Arbitro;

(c) preveda (i) quale data per l'esecuzione della compravendita, la stessa data indicata nell'Avviso di Trasferimento per l'esecuzione della compravendita dei Titoli in Vendita, data che - comunque - non potrà essere anteriore al sessantesimo (60°) giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto in prelazione previsto dal precedente Articolo 9, paragrafo 2, o, se posteriore, al quindicesimo (15°) giorno successivo alla data in cui l'Arbitro avrà comunicato le sue determinazioni; e (ii) quale termine per l'accettazione dell'offerta, il trentesimo (30°) giorno antecedente la data prevista per l'esecuzione della compravendita dei Titoli in Vendita ovvero, nel caso in cui il corrispettivo non sia interamente rappresentato da danaro e l'aveute diritto intenda richiedere la determinazione dell'Arbitro ai sensi del precedente punto (b) (ii), il quarantacinquesimo (45°) giorno dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento;

(d) sia regolata, quanto alle materie non disciplinate dai punti precedenti, dai medesimi termini e condizioni pattuiti tra il Socio Venditore A e il Terzo Acquirente, ovvero offerte da quest'ultimo al Socio Venditore A, e riflessi - in entrambi i casi - nell'Avviso di Trasferimento,

restando inteso che, in mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati nei punti da (a) a (d), l'offerta del Terzo Acquirente si considererà come non formulata e il Socio Venditore A non potrà procedere al trasferimento dei Titoli in Vendita al Terzo Acquirente.

4. Qualora l'offerta del Terzo Acquirente sia formulata in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 3, i soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D destinatari dell'offerta saranno liberi di accettarla nel termine di cui al precedente paragrafo 3 (c) indicando il quantitativo di Titoli che intendono trasferire nei limiti di cui al precedente paragrafo 1. Nel caso in cui l'offerta del Terzo Acquirente sia accettata da tutti o parte dei destinatari, il Terzo Acquirente non potrà essere iscritto al libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali fino a quando la compravendita delle Azioni di Categoria B, C e/o D rispetto alle quali il diritto di co-vendita è stato esercitato non sarà stata eseguita.

5. Il diritto di co-vendita viene meno, e i contratti di compravendita che fossero stati conclusi a seguito dell'accettazione dell'offerta irrevocabile del Terzo Acquirente da parte dei soci titolari di Azioni di Categoria B, C e/o D si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione, nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato anche per successivo accrescimento rispetto a tutti i Titoli in Vendita indicati nell'Avviso di Trasferimento del Socio Venditore A.

6. Nel caso in cui il Socio Venditore A si sia avvalso della facoltà di cedere al Terzo Acquirente solo i Titoli in Vendita che non hanno formato oggetto di prelazione, prevista dall'articolo 9, paragrafo 9, il diritto di co-vendita si intenderà esercitato su di un numero di azioni ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati al precedente paragrafo 1 tenuto conto del minor numero di Titoli in Vendita ceduti al Terzo Acquirente.

Art. 11. Obbligo di co-vendita.

1. Nel caso indicato al precedente Articolo 10, paragrafo 1, qualora i Titoli in Vendita siano in numero tale per cui, all'esito del prospettato trasferimento, il Socio Venditore A cesserebbe di detenere (direttamente o indirettamente, tramite suoi Cessionari Autorizzati) almeno il 50% (cinquanta per cento) delle azioni con diritto di voto in circolazione della Società, il Socio Venditore A avrà il diritto (il "Diritto di Trascinamento") di obbligare gli altri soci (fatta eccezione per i soci titolari di Azioni di Categoria B, C e/o D che abbiano esercitato il diritto di co-vendita previsto al precedente Articolo 10 e nella misura in cui tale diritto sia stato esercitato) a trasferire al Terzo Acquirente una percentuale dei Titoli di loro proprietà pari alla Percentuale di Riferimento (con conseguente obbligo per tutti i soci nei cui confronti il Socio Venditore A abbia esercitato il Diritto di Trascinamento di vendere al Terzo Acquirente i propri Titoli nella quantità e ai termini previsti dal presente Articolo 11).

2. I soci nei cui confronti il Socio Venditore A abbia esercitato il Diritto di Trascinamento saranno obbligati a trasferire al Terzo Acquirente Titoli di loro proprietà nelle quantità sopra indicate purché:

(a) il Socio Venditore A che intenda avvalersi del Diritto di Trascinamento ne abbia dato comunicazione nell'Avviso di Trasferimento o mediante apposita comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. a tutti gli altri soci e al Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della data indicata nell'Avviso di Trasferimento per il trasferimento dei Titoli in Vendita;

(b) alla comunicazione del Socio Venditore A di cui al precedente paragrafo (a) sia allegata un'offerta irrevocabile e incondizionata del Terzo Acquirente, rivolta a tutti i soci della Società e avente ad oggetto la compravendita della Percentuale di Riferimento dei loro Titoli verso il pagamento di un corrispettivo in denaro pari (i) per tutti i soci, al prezzo concordato con, o offerto dal, Terzo Acquirente per l'acquisto dei Titoli in Vendita indicato nell'Avviso di Trasferimento ovvero, qualora il corrispettivo del trasferimento non sia interamente costituito da denaro, al maggiore tra (1) il Valore Convenzionale, e (2) il Valore di Mercato, qualora sia stata demandata ad un Arbitratore la determinazione del Valore di Mercato dei Titoli in Vendita secondo quanto previsto dall'Articolo 9, paragrafo 7; ovvero, (ii) rispetto ai soli soci che ne abbiano fatto istanza entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto (a), ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri indicati, e in conformità a quanto previsto, nell'art. 2437-ter del codice civile, sempreché tale prezzo sia superiore a quello indicato nell'Avviso di Trasferimento o, a seconda del caso, al Valore Convenzionale;

(c) l'offerta del Terzo Acquirente di cui al precedente paragrafo (b) non preveda il rilascio da parte dei soci nei cui confronti egli abbia esercitato il Diritto di Trascinamento di dichiarazioni e garanzie ulteriori rispetto a quelle relative alla proprietà e titolarità dei Titoli previste dalla legge;

(d) la data per l'esecuzione della compravendita dei Titoli sia la stessa data indicata per la compravendita dei Titoli in Vendita nell'Avviso di Trasferimento, data che - comunque - non potrà essere anteriore al sessantesimo (60°) giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto in prelazione previsto dal precedente Articolo 9, paragrafo 2, ovvero, se posteriore, al quindicesimo (15°) giorno successivo alla data in cui - nei casi previsti ai precedenti punti (b)(i)(2) e/o (b)(ii) - l'Arbitratore o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione avranno determinato e comunicato il prezzo della compravendita.

3. L'esercizio del Diritto di Trascinamento da parte del Socio Venditore A varrà come accettazione dell'offerta irrevocabile del Terzo Acquirente resa dal Socio Venditore A in nome e per conto degli altri soci nei cui confronti egli abbia esercitato il Diritto di Trascinamento.

4. L'esecuzione della compravendita dei Titoli dei soci nei cui confronti il Socio Venditore A abbia esercitato il Diritto di Trascinamento avverrà contestualmente alla compravendita dei Titoli in Vendita.

5. Il Diritto di Trascinamento viene meno e i contratti di compravendita che fossero stati conclusi a seguito dell'esercizio da parte del Socio Venditore A di tale diritto si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione, (i) nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato anche per successivo accrescimento rispetto a tutti i Titoli in Vendita indicati nell'Avviso di Trasferimento del Socio Venditore A, ovvero (ii) nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato rispetto a una parte soltanto dei Titoli in Vendita e il Socio Venditore A si avvalga della facoltà prevista dall'Articolo 9, paragrafo 9(b), di trasferire al Terzo Acquirente solo i Titoli in Vendita che non hanno formato oggetto di prelazione.

6. A parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo 1, qualora, per effetto dell'esercizio del Diritto di Trascinamento nei confronti di un socio, la partecipazione di tale socio si riducesse al di sotto di quella tra le soglie indicate ai punti (b), (c), e (h) dell'Articolo 5, paragrafo 1, relativa alla categoria di azioni da esso detenuta, egli avrà il diritto, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. al Socio Venditore A e, in copia, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2, punto (a), di richiedere al Socio Venditore A di poter trasferire al Terzo Acquirente tutte le sue azioni della predetta categoria. In tal caso, qualora il Terzo Acquirente non accetti di acquistare anche tale ulteriore numero di azioni, il Socio Venditore A dovrà ridurre il numero delle sue azioni oggetto di trasferimento al Terzo Acquirente nella misura necessaria a consentire al socio che si sia avvalso di tale diritto i trasferire al Terzo Acquirente tutte le sue azioni.

Art. 12. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B e D.

1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 o che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, qualora il socio che intenda trasferire i propri Titoli e debba offrirli in prelazione agli altri soci secondo quanto previsto dall'Articolo 9 sia un socio titolare di Azioni di Categoria B o di Azioni di Categoria D e il Terzo Acquirente non sia già socio della Società o non sia una Persona Interamente Controllata da un socio, il socio che intenda trasferire i suoi Titoli (il "Socio Venditore") dovrà fare in modo che il Terzo Acquirente offra a ciascuno dei soci titolari di Azioni di Categoria D, qualora il Socio Venditore sia un socio titolare di Azioni di Categoria B, ovvero a ciascuno dei soci titolari di Azioni di Categoria B, qualora il Socio Venditore sia un socio titolare di Azioni di Categoria D, di acquistare una percentuale di Titoli di proprietà di tali soci pari alla percentuale dei Titoli in Vendita rispetto al numero totale dei Titoli di proprietà del Socio Venditore.

2. Il trasferimento dei Titoli in Vendita da parte del Socio Venditore in favore del Terzo Acquirente potrà essere eseguito solo a condizione che il Socio Venditore alleggi all'Avviso di Trasferimento una offerta irrevocabile del Terzo Acquirente, rivolta ai soci titolari di Azioni di Categoria B o, a seconda del caso, D cui spetti il diritto di co-vendita previsto dal presente Articolo 12, la quale:

(a) preveda la compravendita dei Titoli dei soci titolari del diritto di co-vendita nelle proporzioni e per le quantità indicate nel precedente paragrafo 1 e agli stessi termini e condizioni (compresi il prezzo e i termini di pagamento) indicati nell'Avviso di Trasferimento per la compravendita dei Titoli in Vendita;

(b) preveda: (i) per il caso in cui il corrispettivo dei Titoli in Vendita indicato nell'Avviso di Trasferimento non sia interamente rappresentato da danaro, le stesse previsioni e pattuizioni indicate al precedente Articolo 10, paragrafo 3, punto (b); (ii) la stessa data di esecuzione della compravendita e lo stesso termine per l'accettazione dell'offerta del Terzo Acquirente, indicati al precedente Articolo 10, paragrafo 3, punto (c);

(c) sia regolata, quanto alle materie non disciplinate dai punti precedenti, dai medesimi termini e condizioni pattuiti tra il Socio Venditore e il Terzo Acquirente, ovvero offerte da quest'ultimo al Socio Venditore, e riflessi - in entrambi i casi - nell'Avviso di Trasferimento,

restando inteso che, in mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati nei punti da (a) a (c), l'offerta del Terzo Acquirente si considererà come non formulata e il Socio Venditore non potrà procedere al trasferimento dei Titoli in Vendita al Terzo Acquirente.

3. Qualora l'offerta del Terzo Acquirente sia formulata in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 2, i soci destinatari dell'offerta saranno liberi di accettarla nel termine richiamato dal precedente paragrafo 2(b)(ii) indicando il quantitativo di Titoli che intendono trasferire nei limiti di cui al precedente paragrafo 1.

4. Il diritto di co-vendita dei soci titolari di Azioni di Categoria B e/o D viene meno e i contratti di compravendita che fossero stati conclusi a seguito della accettazione dell'offerta irrevocabile del Terzo Acquirente da parte loro si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione, nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato anche per successivo accrescimento rispetto a tutti i Titoli in Vendita indicati nell'Avviso di Trasferimento del Socio Venditore.

5. Nel caso in cui il Socio Venditore si sia avvalso della facoltà di trasferire al Terzo Acquirente solo i Titoli in Vendita che non hanno formato oggetto di prelazione, prevista dall'Articolo 9, paragrafo 9, si applica mutatis mutandis l'Articolo 10, paragrafo 6.

Art. 13. Trasferimenti Consentiti. Le disposizioni dei precedenti Articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non si applicano nel caso in cui un socio (il "Trasferente Originario") trasferisca Titoli a una Persona Interamente Controllata (il "Cessionario Autorizzato"), purché: (i) il Trasferente Originario informi preventivamente gli altri soci e il Consiglio di Amministrazione della propria intenzione di trasferire Titoli, specificando l'identità e la composizione dell'azionariato del Cessionario Au-

torizzato; (ii) il Cessionario Autorizzato assuma la qualità di parte dell'Accordo Parasociale; e (iii) il trasferimento dei Titoli al Cessionario Autorizzato sia sottoposto alla condizione risolutiva, priva di effetti retroattivi, posta a beneficio anche della Società e quindi non modificabile senza il preventivo consenso scritto di questa, che il Cessionario Autorizzato continui a essere in ogni momento una Persona Interamente Controllata rispetto al Trasferente Originario. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva di cui al precedente punto (iii) e fino al giorno in cui il Trasferente Originario non sia stato nuovamente iscritto nel libro dei soci quale legittimo proprietario dei Titoli, il diritto di voto inerente i Titoli intestati al Cessionario Autorizzato resterà sospeso.

Art. 14. Violazione dei limiti al trasferimento delle azioni.

1. Qualunque trasferimento di Titoli effettuato in violazione dei divieti e dei limiti al trasferimento previsti negli Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è privo di effetti nei confronti della Società e dei soci.

2. Chi ha acquistato Titoli in violazione delle previsioni sopra indicate non può esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali Titoli.

3. Gli amministratori non possono iscrivere nel libro dei soci chi abbia acquistato Titoli se non previo accertamento del rispetto delle previsioni degli Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Nel caso in cui dovessero accettare che un trasferimento è avvenuto in violazione degli Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, gli amministratori dovranno cancellare l'iscrizione del terzo acquirente dal libro soci.

Capo IV. Assemblea

Art. 15. Assemblea. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16. Convocazione.

1. L'assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e in tutti i casi in cui la convocazione è obbligatoria secondo la legge o questo statuto.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni nei casi in cui la legge lo consente.

3. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.

4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e del numero di audio o video conferenza a cui potersi collegare ai sensi dell'Articolo 18, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con telefax o con messaggio di posta elettronica agli indirizzi o riferimenti di cui all'Articolo 3, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione. Quando l'Assemblea è convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per il caso in cui debba provvedere sulla sostituzione di uno o più amministratori) o sulla nomina del Collegio Sindacale, il termine per l'invio dell'avviso di convocazione previsto dal presente paragrafo è di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

6. L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

Art. 17. Intervento.

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a ciò legittimati per legge.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati presso la Società. Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

Art. 18. Riunione per video conferenza o teleconferenza.

1. L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri ausiliari, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. In tal caso l'adunanza si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 19. Presidenza dell'assemblea.

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o su sua indicazione, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o, in mancanza, da altro intervenuto eletto dall'assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 20. Deliberazioni.

1. Salvo quanto previsto all'Articolo 22 per la nomina degli amministratori l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, fatta eccezione per le deliberazioni in seconda convocazione sull'approvazione del bilancio e sulla revoca degli amministratori che sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

2. Salvo per quanto previsto al paragrafo 3, l'assemblea straordinaria delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, (a) fino al 15 gennaio 2013, con le maggioranze previste dalla legge, purché consti il voto favorevole (i) della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria A e (ii) della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria B ovvero della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria D, (b) dopo il 15 gennaio 2013, con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

3. Le deliberazioni modificative degli Articoli 5, 6, 7.3, 7.4, 7.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21.1, 22, 24.3, 24.4, 26.2, 26.3, 28, 29 e 32 del presente Statuto sono assunte con le maggioranze previste dalla legge, purché consti il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria A, B, C e D.

4. L'assemblea può autorizzare l'acquisto di azioni proprie della società solo su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata con le maggioranze di cui all'Articolo 26.3.

Capo V. Amministrazione e rappresentanza

Art. 21. Organo amministrativo.

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 13 membri, secondo quanto previsto ai sensi del successivo Articolo 22, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina, in ogni caso non superiore a 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, che l'assemblea può stabilire per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. La Società stipulerà a sue spese e a beneficio degli amministratori una polizza assicurativa a copertura dei rischi e delle responsabilità inerenti alla carica.

Art. 22. Nomina e cessazione degli amministratori.

1. La nomina dei consiglieri di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito indicate.

2. Avranno diritto di presentare una lista di candidati:

(a) i soci ordinari che, da soli o congiuntamente ad altri, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di una partecipazione rappresentativa di almeno il nove per cento (9%) del capitale sociale della Società;

(b) i soci titolari di Azioni di Categoria A, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia Minima (la "Lista A");

(c) i soci titolari di Azioni di Categoria B, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia per la Categoria B (la "Lista B");

(d) i soci titolari di Azioni di Categoria C, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia per la Categoria C (la "Lista C");

(e) i soci titolari di Azioni di Categoria D, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia Minima (la "Lista D"); e

(f) impregiudicato il diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una lista ai sensi dei precedenti paragrafi da (a) a (e), i soci titolari di Azioni di Categoria B, C e/o D nonché, qualora le Azioni di Categoria A siano in numero inferiore alla Soglia di Maggioranza, i soci titolari di Azioni di Categoria A, potranno presentare anche una sola lista congiunta (la "Lista del Patto Soci") qualora: (i) i soci che presentano tale lista abbiano stipulato un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (il "Patto Soci"); (ii) il Patto Soci sia stato comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione

mediante comunicazione sottoscritta da tutti i soci che vi aderiscono, trasmessa per raccomandata A.R., nel termine di cui al successivo paragrafo 4 e contenente l'indicazione (1) dei soci aderenti, (2) del numero delle azioni apportate al patto da ciascun aderente, (3) del suo contenuto, (4) della sua durata (ivi inclusa la disciplina del rinnovo e del recesso dallo stesso), (5) di eventuali liste presentate da ciascun aderente al Patto Soci ai sensi dei precedenti paragrafi e (6) del rappresentante comune degli aderenti al Patto Soci; (iii) il numero di azioni complessivamente apportate al Patto Soci sia almeno pari alla Soglia per il Patto Soci, essendo tuttavia inteso che, qualora un aderente al Patto Soci abbia già presentato o concorso a presentare una delle liste di cui ai precedenti punti da (a) a (e), al fine della determinazione della Soglia per il Patto Soci saranno computate esclusivamente le azioni del socio eccedenti la Soglia Minima e non computate ai fini della presentazione della prima lista.

3. Nel caso in cui, avendone diritto, più di un socio titolare di Azioni di Categoria A, B, C e/o D presenti una lista, verrà presa in considerazione ai fini del presente Articolo 22 esclusivamente la lista presentata dal o dai soci che detengano, complessivamente, il maggior numero di azioni della categoria interessata.

4. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

5. Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero massimo di 13 candidati, elencati mediante un numero progressivo.

6. Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista, salvo il diritto di presentare la Lista del Patto Soci ai sensi e nei limiti di cui al precedente paragrafo 2.

7. Le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente una lista, fermo restando che, qualora sia presentata la Lista del Patto Soci, tale lista sarà messa ai voti separatamente rispetto alle altre liste e i soci che avranno presentato o concorso a presentare sia la Lista del Patto Soci sia un'altra lista potranno votare per la Lista del Patto Soci con azioni diverse da quelle con le quali avranno votato l'altra lista, purché eccedenti la Soglia Minima.

8. Qualora le Azioni di Categoria A siano in numero pari o superiore alla Soglia di Maggioranza:

(a) dalle liste diverse dalla lista A sarà tratto un numero di amministratori determinato secondo quanto previsto ai punti (c) e (d) del successivo paragrafo 9;

(b) dalla Lista A saranno tratti tutti i restanti amministratori da eleggere, fino a concorrenza del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione che la stessa assemblea, una volta accertato il numero di amministratori da trarsi da tutte le altre liste, stabilirà a maggioranza dei presenti entro il numero massimo di cui al paragrafo 1 del precedente Articolo 21.

9. Qualora le Azioni di Categoria A siano in numero inferiore alla Soglia di Maggioranza:

(a) a ciascuna delle Liste A, B, C e D sarà attribuito un punteggio pari al numero dei voti ottenuti dalla lista sommato al numero di azioni che spetterebbero ai soci che hanno presentato e votato la lista in caso di integrale sottoscrizione della quota residua degli aumenti di capitale ad essi riservati secondo quanto indicato all'Articolo 6, paragrafo 2;

(b) alle liste presentate dai soci ordinari sarà attribuito un punteggio pari al numero di voti ottenuti;

(c) da ciascuna lista (diversa dalla Lista del Patto Soci) sarà tratto un numero di amministratori pari al punteggio attribuito a tale lista diviso per la Soglia Minima (arrotondato per difetto), fermo restando che:

(i) qualora la Lista B abbia ottenuto un numero di voti compreso tra la Soglia per la Categoria B e la Soglia Minima, dalla Lista B sarà comunque tratto un amministratore; e

(ii) qualora la Lista C abbia ottenuto un numero di voti compreso tra la Soglia per la Categoria C e la Soglia Minima, dalla Lista C sarà comunque tratto un amministratore;

(d) dalla Lista del Patto Soci sarà tratto un solo amministratore, sempreché la stessa abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla Soglia per il Patto Soci;

(e) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà pari al numero degli amministratori eletti in conformità alle disposizioni che precedono.

10. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in caso di presentazione di una sola lista di candidati, il Consiglio di Amministrazione risulterà composto da tutti i candidati della lista unica, sempre che abbia ottenuto la maggioranza dei voti in assemblea.

11. L'assemblea dei soci può, all'unanimità del capitale sociale, stabilire che si proceda alla nomina del Consiglio di Amministrazione senza la presentazione di alcuna lista.

12. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'Articolo 2386 del codice civile. Qualora uno o più degli amministratori cessati siano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti e il numero di azioni dei soci che hanno votato per tale lista non si è nel frattempo ridotto al di sotto di quella tra le soglie indicate ai punti (b), (c), (d), (f) e (h) dell'Articolo 5, paragrafo 1, relativa alla categoria di azioni di cui essi sono titolari, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

14. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

15. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 23. Poteri e rappresentanza.

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione della Società. Esso può compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'assemblea.

2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:

- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (c) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; e
- (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Art. 24. Presidente e altri organi.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio Presidente tra gli amministratori tratti dalla Lista A, ovvero qualora tale lista non sia stata presentata ovvero non sia stato tratto alcun amministratore dalla stessa, con le maggioranze di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, determinando la durata ed i limiti della delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare a singoli amministratori le materie contemplate nel paragrafo 2 dell'Articolo 23, né le materie contemplate nel paragrafo 3 dell'Articolo 26.

4. Il Consiglio può, con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 3 dell'Articolo 26, delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti, le modalità di funzionamento dell'organo e le attribuzioni ad esso delegate.

5. Gli amministratori e il Comitato Esecutivo delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni centottanta (180) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

7. Fermo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Articolo 21, il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione spettante al Presidente e agli amministratori delegati e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali e ai componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 25. Riunioni.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o altrove, almeno tre (3) volte l'anno e comunque ogni volta lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due (2) amministratori o il Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori ed ai sindaci effettivi con lettera raccomandata o con telefax o con messaggio di posta elettronica spedito almeno sette (7) giorni di calendario prima della data della riunione; in caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno degli amministratori delegati. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

5. Qualora richiesto da uno o più amministratori e consti il consenso della maggioranza degli amministratori, al Consiglio di Amministrazione potranno partecipare degli osservatori esterni.

Art. 26. Deliberazioni.

1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti, non computandosi a tal fine i consiglieri che si siano eventualmente astenuti.

3. Sulle materie di cui al presente paragrafo 3, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti, meno uno, purché tra gli amministratori favorevoli vi siano tutti gli amministratori tratti dalle Liste B, C e D meno uno:

(a) l'acquisto a qualunque titolo, la permuta e/o la locazione di beni di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.) ove l'operazione, singolarmente considerata o considerando tutte le operazioni analoghe realizzate in serie o tra loro collegate come parti di una operazione unitaria, abbia un Valore di Investimento superiore a Euro 300.000.000;

(b) il trasferimento a qualunque titolo della proprietà di, o la concessione di diritti personali o reali di godimento e/o di garanzie reali, vincoli, gravami, etc. su, beni della Società di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.), ove il bene o l'insieme di beni trasferiti o concessi in godimento o in garanzia nell'ambito della medesima operazione abbiano un valore di mercato unitario o complessivo superiore a Euro 100.000.000;

(c) (i) l'assunzione di finanziamenti o mutui di qualsiasi natura anche se finalizzati al rifinanziamento di debiti pre-esistenti, ovvero la modifica di accordi di finanziamento in essere, per un importo superiore a Euro 50.000.000; (ii) la prestazione di garanzie in relazione a finanziamenti o mutui di qualsiasi natura e l'estinzione anticipata di finanziamenti o mutui non destinati ad essere sostituiti da altri finanziamenti o mutui a, per un importo superiore a Euro 200.000.000;

(d) l'approvazione del business plan delle Società Controllate (per tali intendendosi, ai limitati fini del presente punto (d), (x) le Società Controllate le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; e (y) le Società Controllate con azioni quotate nelle quali la Società detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari ai 2/3 del capitale sociale con diritti di voto), ovvero l'autorizzazione preventiva alle Società Controllate per il compimento delle seguenti operazioni, nella misura in cui non siano già previste nel rispettivo business plan:

(i) l'acquisto a qualunque titolo e/o la locazione di beni di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.) ove l'operazione, singolarmente considerata o considerando tutte le operazioni analoghe realizzate in serie o tra loro collegate come parti di una operazione unitaria, abbia un Valore di Investimento superiore a Euro 100.000.000;

(ii) il trasferimento a qualunque titolo della proprietà di, o la concessione di diritti personali o reali di godimento e/o di garanzie reali, vincoli, gravami, etc. su, beni della Società di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.), ove il bene o l'insieme di beni trasferiti o concessi in godimento o in garanzia nell'ambito della medesima operazione abbiano un valore di mercato unitario o complessivo superiore a Euro 100.000.000;

(iii) il pagamento di dividendi straordinari, la distribuzione di riserve, l'acquisto di azioni proprie o altre operazioni similari, per un ammontare, ovvero che comportino un impegno di spesa e/o l'assunzione di debito di importo, superiore a Euro 100.000.000;

(iv) l'assunzione di, o la prestazione di garanzie in relazione a, finanziamenti o debiti di qualsiasi natura anche se finalizzati al rifinanziamento di un debito pre-esistente, nonché l'estinzione anticipata di finanziamenti o debiti non destinati ad essere sostituiti da altri finanziamenti o debiti, per un importo superiore a Euro 200.000.000;

(e) la sottoscrizione, risoluzione e/o modifica di qualsiasi contratto o accordo e il compimento di qualsiasi operazione tra la Società e/o le Società Controllate, da un lato e, dall'altro, i soci della Società ovvero le persone, direttamente o indirettamente, controllate dai, controllanti i o soggette a comune controllo con gli stessi, che abbiano un valore complessivamente superiore o comportino complessivamente impegni di spesa o assunzione di passività o oneri per un ammontare superiore a Euro 5.000.000, salvo che tali contratti, accordi o operazioni (A) siano realizzati o conclusi a condizioni di mercato o nel contesto di una procedura ad evidenza pubblica; (B) avuto riguardo esclusivamente ad Autogrill S.p.A. e alle società soggette al controllo (anche congiunto) di Autogrill S.p.A., siano realizzati o conclusi nell'ambito della gestione ordinaria degli affari di tali società e a condizioni di mercato;

(f) l'approvazione e la modifica delle condizioni contrattuali relative alla remunerazione degli amministratori muniti di particolari cariche e dei direttori generali della Società (compresi a titolo esemplificativo i bonus, gli incentivi, i piani pensionistici integrativi e i piani di compensi basati su strumenti finanziari della Società e/o delle Società Controllate);

(g) le proposte da sottoporre all'assemblea della Società con riferimento a deliberazioni di natura straordinaria (quali, in via esemplificativa, operazioni di fusione, scissione, aumenti o riduzioni di capitale, cessione di tutte o quasi tutte le attività della Società e, in generale, le modifiche al presente Statuto), ovvero aventi ad oggetto l'ammissione alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato italiano o estero;

(h) (A) dopo il 15 gennaio 2013, le proposte all'assemblea relative al pagamento di dividendi e alla distribuzione di riserve; e (B) prima del 15 gennaio 2013 le proposte all'assemblea relative al pagamento di dividendi in misura superiore a 50 milioni di Euro; (C) ogni deliberazione o proposta relativa all'acquisto o al riscatto di azioni o altri strumenti finanziari della Società;

(i) l'acquisto da parte della Società o di una Società Controllata dalla Società di azioni Atlantia S.p.A.;

(j) la revisione, l'integrazione e/o la modifica di qualsiasi accordo, contratto o patto di cui sia parte la Società, che preveda, e nella parte in cui preveda, il diritto o l'obbligo per la Società di designare, nominare e/o revocare componenti degli organi amministrativi di Società Controllate le cui azioni siano quotate su un mercato regolamentato;

(k) l'approvazione, la modifica e/o la revisione di regole, procedure e codici di comportamento che disciplinino la compravendita da parte della Società, dei suoi soci e/o di persone, direttamente o indirettamente, controllate da, controllanti o soggette a comune controllo con la Società e/o i soci, di azioni o strumenti finanziari delle Società Controllate o di altre società nelle quali la Società intenda assumere direttamente o indirettamente una partecipazione e le cui azioni o i cui strumenti finanziari siano - in entrambi i casi - quotati su un mercato regolamentato;

(l) conferimento, modifica e revoca dei poteri del Comitato Esecutivo e/o di qualunque altro comitato istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia pari, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27. Libro delle adunanze e verbali. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

Capo VI. Altre disposizioni

Art. 28. Collegio sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti nominati dall'assemblea.
2. I sindaci durano in carica per tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
3. I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
4. L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
5. La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le seguenti modalità.
6. Avranno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di un numero di azioni almeno pari alla Soglia per la Categoria B.
7. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.
8. Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone, poi, di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
9. Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista.
10. Le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente una lista.
11. Ai fini dell'elezione dei sindaci si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e l'altro Sindaco supplente.
12. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dal socio in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
13. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.
14. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il candidato Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
15. Nel caso in cui (i) non venga presentata alcuna lista; o (ii) per qualsiasi ragione non venga eletto ai sensi del procedimento sopra previsto, il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.
16. Il procedimento di voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale e non in caso di integrazione del Collegio Sindacale per sostituzione o decadenza. L'assemblea procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
17. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 29. Revisione Legale dei Conti.

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Capo VII. Altre disposizioni

Art. 30. Bilancio e utili.

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla legge.
3. Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta la somma prescritta per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge.
4. I dividendi sono pagati nel termine fissato dall'assemblea che ne delibera la distribuzione; i dividendi non riscossi nel termine di cinque (5) anni sono prescritti a favore della Società e assegnati alla riserva.

Art. 31. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 32. Clausola Arbitrale.

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto o relative allo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da tre arbitrati nominati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi in conformità a detto Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano e la lingua del procedimento sarà l'inglese.

2. Per qualunque controversia che non possa comprometersi in arbitrato ai sensi di legge, nonché per le azioni cautelari diverse dalla sospensiva delle delibere assembleari sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, fermo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 33. Rinvio. Per quanto non è espressamente contemplato in questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.”

The meeting acknowledged that these new articles of incorporation provide that the share capital of the Company shall be divided in four separate classes of shares (Class A, B, C and D) with nominal value of one Euro each. The meeting and each of the Company's Shareholder acknowledge that on the effective date of the third, fourth and fifth resolutions set out above (i) all of the no. nine hundred thirty thousand (930,000.00) Class A shares shall be assigned to Edizione S.r.l. in lieu of the nine hundred thirty thousand (930,000.00) ordinary shares of the Company currently held by Edizione S.r.l.; (ii) all of the no. one hundred thirty-nine thousand seven hundred forty-nine (139,749.00) Class B shares shall be assigned to Sinatra S.à r.l. in lieu of the one hundred thirty-nine thousand seven hundred forty-nine (139,749.00) ordinary shares of the Company currently held by Sinatra S.à r.l.; (iii) all of the no. eighty-three thousand two hundred seventy-two (83,272.00) Class C shares shall be assigned to Mediobanca S.p.A. in lieu of the eighty-three thousand two hundred seventy-two (83,272.00) ordinary shares of the Company currently held by Mediobanca S.p.A.; (iv) all of the no. one hundred eighty-four thousand five hundred twenty-nine (184,529.00) Class D shares shall be assigned to Pacific Mezz Investco S.à r.l. in lieu of the one hundred eighty-four thousand five hundred twenty-nine (184,529.00) ordinary shares of the Company currently held by Pacific Mezz Investco S.à r.l.

Sixth resolution

The meeting resolved to revoke the directors and the statutory auditor and to fully discharge them for the due performance of their duties up to and including the date hereof.

Seventh resolution

The meeting further resolved to appoint, in compliance with Italian law, as member of the Board of Directors (Consiglio di Amministrazione), with the powers vested by the new Italian articles of incorporation for a period of one financial year, thus to expire on the date on which the general meeting is convened to approve the 2012 financial accounts, except revocation or resignation:

- Gilberto Benetton, born in Treviso (Italy), on June 19, 1941, residing at Treviso (Italy) via Lombardi 3, fiscal code: BNTGBR41H19L407G;

- Alessandro Bertani, born in Rho (Italy), on April 11, 1966, residing at Via Cervara 8, Santa Margherita Ligure, fiscal code: BRT LSN 66D11 H264T;

- Carlo Bertazzo, born in Monselice-PD (Italy), on September 24, 1965, residing at Silea-TV (Italy) - via Tiepolo 10/H1, fiscal code: BRTCRL65P24F382H;

- Stefano Cao, born in Rome (Italy), on September 16, 1951, residing at Luxembourg - 41, rue Lëtzebuerg, fiscal code: CAOSFN51P16H501J;

- Sergio De Simoi, born in Feltre-BL (Italy), on May 23, 1945, residing at Treviso (Italy) - via Foscolo 15, fiscal code: DSMSRG45E23D530X;

- Sergio Erede, born in Florence (Italy), on August 18, 1940, residing at Rome (Italy) via Cristoforo Colombo 48, fiscal code: RDESRG40M14D612J;
- David Kerr, born in Motherwell (Scotland, UK), on April 1, 1963, residing at York House, 45 Seymour Street, London W1H 7LX, fiscal code: NA184463A;
- Philippe Lenoble, born in Uccle (Belgium), on November 7, 1971, residing at 75 Meridian Place, London E14 9FF;
- Gianni Mion, born in Vo'-PD (Italy), on September 6, 1943, residing at Treviso (Italy) via Monfenera 2, fiscal code: MNIGNN43P06M103I.

Each of the directors of the Company will be professionally residing in Milan, Corso di Porta Vittoria 16.

The meeting resolved to grant to each of the directors of the Company (i) an annual compensation of thirty thousand Euro (EUR 30,000) and to the chairman an annual compensation of one hundred thousand Euro (EUR 100,000); (ii) the benefit of a directors' and officers' liability insurance that the Company shall purchase and maintain and which shall cover any liability or expense reasonably incurred or paid by the directors in connection with any claim, action, suit or proceeding in which they may become involved by virtue of them being or having being directors of the company, as well as any liability or expense incurred or paid by them in order to settle any such claim.

Eighth resolution

The meeting further resolved to appoint, in compliance with Italian law and subject to the condition precedent set forth in the twelfth resolution below, for a period of three years, a board of internal auditors, formed by the following members:

- Marcello Santino Garzia, born in Milano (Italy), on November 1, 1946, residing at Via General Cantore 7, 21052 Busto Arsizio (VA), fiscal code n° GRZ MCL 46S01F205D, President of the Collegio Sindacale;
- Paolo Ludovici, born in Rome (Italy), on July 9, 1965, residing at Milan (Italy) - via Passione 9, fiscal code n° LDVPLA65L09 H501X, effective member;
- Pier Luca Mazza, born in Treviglio-BG (Italy), on July 31, 1958, residing at Milan (Italy) - via Vittor Pisani 16, fiscal code n° MZZPLC58L31 L400G, effective member;
- Antonella Koenig, born in Milan (Italy), on February 21, 1966, residing at Milan (Italy) - via Vittor Pisani 20, fiscal code n° KNGNNL66B61F205U, alternate member;
- Paolo Piccatti, born in Torino (Italy), on June, 18, 1957, residing Corso Cairoli 2, Torino, fiscal code n° PCC PLA 57H18 L219U, alternate member.

The terms of their mandates will expire on the date on which the general meeting is convened to approve the 2014 financial accounts.

The meeting resolved to grant to each of the statutory auditors of the Company an annual compensation of twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500) to the President and fifteen thousand Euro (EUR 15,000) to each effective member.

Ninth resolution

The meeting resolved to appoint in compliance with articles 16 and 17 of the Italian law decree n. 39/2010 and subject to the condition precedent set forth in the twelfth resolution below, the auditing firm Deloitte & Touche S.p.A., to carry out the audit of the Company's accounts in accordance with the applicable provisions of Italian law. The term of such mandate will expire on the date on which the general meeting of the Company is convened to approve the 2020 financial accounts.

The meeting also resolved to approve the terms and conditions of the compensation and costs reimbursement outlined in the proposal submitted by Deloitte & Touche S.p.A to the Company on June, 18 2012, a copy of which shall remain attached to the present deed as an integral part of it.

Tenth resolution

The meeting resolved to approve the interim accounts of the Company as at March 31, 2012, as drawn up by the current Board of Directors before the transfer of the registered office of the Company.

A copy of the interim accounts, after being signed "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed as integral part of it.

Eleventh resolution

The meeting resolved to grant to Gustave Stoffel born in Luxembourg on June 16, 1953, residing at 38, Haerebiert L-6868 Wecker and to Valerio Bellamoli born in Verona on January, 18, 1960, residing at 41, rue Sigg yu Lëtzebuert, L-1933 Luxembourg, fiscal code BLLVLR 60A18 L781Z; full authority in order to accomplish individually all the necessary formalities and take all steps that will be required by the Italian authorities to obtain approval of the resolutions taken above and, in general, to sign all documents and to take any further steps that may be required for the implementation of resolutions taken above, including, where appropriate, amendments that could be made to the articles of incorporation of the Company.

In addition, Gustave Stoffel named above or, Valerio Bellamoli named above, are individually authorized to undertake any necessary procedures and to execute and deliver any documents necessary to the Ministry of Finance and the Companies Register of Milan, and the Trade and Companies Register in Luxembourg and generally any management which may be concerned to ensure, on one hand, the continuation of the Company as a company under Italian law and, on the other hand, the termination of the Company as a Luxembourg company.

Fully authority is also granted to the holder of a certified copy of these in order to delete the registration of the Company in Luxembourg on the basis of proof of registration of the Company in Italy with the Companies Register ("Registro Imprese") in Milan.

All documents relating to the Company in the Grand Duchy of Luxembourg may, for a period of five years, be requested to Picigemme S.à r.l., 38, Haerebiërg, L-6868 Wecker.

Twelfth resolution

The meeting resolved to submit the First, Second, Third, Fourth, Fifth, Eight and Ninth resolutions above to the condition precedent of the transfer of the registered office of the Company and its registration in Italy with the Companies Register ("Registro Imprese") in Milan.

There being no further items on the agenda, the meeting was closed.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt et un juin.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SINTONIA S.A., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 77.504, (la «Société») constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 74 du 1^{er} février 2001 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association numéro 237 du 27 janvier 2012.

L'assemblée est présidée par Maître Jean HOSS, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Karolina SZPINDA, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Valerio BELLAMOLI, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 1.337.550 (un million trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 1.337.550 (un million trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés et les actionnaires présents ou représentés renoncent au délai de convocation.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Révocation de l'autorisation actuelle accordant au conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») d'émettre quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (438.897) actions au sein du capital autorisé de la Société, et résolution d'accorder une nouvelle autorisation au Conseil d'Administration d'émettre jusqu'à soixante-trois mille soixante-quatre (63.064) actions au sein du capital autorisé de la Société;

2. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale de la Société en Italie;

3. Transformation de la Société en une société par actions italienne (Società per Azioni);
4. Adoption de nouveaux statuts de la Société;
5. Révocation des administrateurs et du commissaire actuellement en fonction et décharge de responsabilité des administrateurs et du commissaire;
6. Nomination d'un Conseil d'Administration («Consiglio di Amministrazione»);
7. Nomination d'un collège de commissaires aux comptes («Collegio Sindacale»);
8. Nomination d'un cabinet d'audit;
9. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 31 mars 2012;
10. Délégation de pouvoirs;
11. Adoption des résolutions sous la condition suspensive du transfert du siège social de la Société en Italie et de la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan;
12. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé de révoquer l'autorisation accordée au Conseil d'Administration en date du 15 janvier 2008 d'émettre des actions dans le cadre du capital autorisé non émis de la Société d'un montant de sept cent soixante-seize mille quatre cent quarante-sept Euro (EUR 776.447) représenté par sept cent soixante-seize mille quatre cent quarante-sept (776.447) actions ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune. Le capital social autorisé s'élève actuellement à quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-sept Euro (EUR 438.897) représenté par quatre cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (438.897) actions ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune.

Il est décidé de créer un capital autorisé non émis dans la Société d'un montant de soixante-trois mille soixante-quatre euros (EUR 63.064) représenté par soixante-trois mille soixante-quatre (63.064) actions ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, à émettre par une ou plusieurs tranches à l'actionnaire Pacific Mezz Investco S.à r.l ou à ses cessionnaires autorisés, pour un prix par action (y compris la valeur nominale des actions de un Euro) de trois mille cinq cent vingt-deux euros (EUR 3.522) chacune.

Les actionnaires ont pris connaissance du rapport en vertu de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») sur les circonstances et prix des émissions d'actions sans droit de souscription préférentiel, limitation, suppression et autorisation au Conseil d'Administration de limiter ou supprimer tout droit de souscription préférentiel dans le cas d'émission d'actions dans le cadre du capital autorisé et ont décidé d'autoriser le Conseil d'Administration d'émettre des actions dans le cadre du capital autorisé non-émis en vertu des modalités déterminées par le Conseil d'administration ou son (ses) délégué(s) tout en préservant, supprimant ou limitant le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants aux termes des statuts de la Société et tout accord qui pourra exister entre elle et ses actionnaires. Les actionnaires ont par ailleurs pris connaissance que suivant, et sous réserve du transfert du siège social de la Société, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Luxembourg vers l'Italie et de l'adoption de la nationalité, du statut et de la forme d'une société anonyme italienne («società par azioni») et des statuts modifiés et mis à jour de la Société, le tout conformément à la troisième, quatrième et cinquième résolution ci-dessous, l'autorisation d'émettre de nouvelles actions énoncée ci-dessus devra renvoyer, et être limitée à, la classe actions de catégorie D de la Société.

Il est décidé que la période de validité du capital autorisé de la Société commencera le jour de cette assemblée extraordinaire générale qui prend acte de la présente autorisation et se terminera le 15 février 2013.

Deuxième résolution

Il est décidé de modifier le paragraphe 1 de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 5.** Le capital émis est fixé à un million trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.337.550,-) représenté par un million trois cent trente-sept mille cinq cent cinquante (1.337.550) actions d'une valeur nominale égale à un euro (EUR 1,-), chacune étant entièrement libérée.

Le capital autorisé non émis de la société est fixé à soixante-trois mille soixante-quatre euros (EUR 63.064,-) et sera représenté par soixante-trois mille soixante-quatre (63.064) actions. Le capital social autorisé et non émis, ainsi que l'autorisation d'émettre des actions dans ce cadre à souscrire en une ou plusieurs tranches, sont octroyés avec le droit d'exclure tout droit de préemption à la souscription. Cette autorisation est valable à compter de la date du 21 juin 2012, et se terminera le 15 février 2013. Cette autorisation peut être amendée ou renouvelée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée dans le respect du quorum et des règles de majorité prévues par les présents statuts ou, le cas échéant, par les Lois en vigueur concernant l'amendement des présents statuts.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société de L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes à Milan, Corso di Porta Vittoria 16.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que, dès lors, aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate également:

- que le droit d'apport ainsi que tous les autres impôts prévus par la loi luxembourgeoise ont été dûment payés aux autorités compétentes;
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévues par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie de la Société n'aura en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'Assemblée constate que cette résolution est prise en conformité avec l'article 67-1 de la Loi, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50 du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de faire adopter à la Société la nationalité, le statut et la forme d'une société par actions de droit italien, le tout sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société italienne en «Sintonia S.p.A.».

Cinquième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

«SINTONIA S.P.A.

STATUTO

Indice

CAPO I 2

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' 2

Articolo 1. Denominazione 2

Articolo 2. Oggetto 2

Articolo 3. Sede e domicilio dei soci 2

Articolo 4. Durata e recesso 2

Articolo 5. Definizioni 3

CAPO II 5

CAPITALE SOCIALE - AZIONI 5

Articolo 6. Capitale sociale 5

Articolo 7. Azioni 6

CAPO III 7

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 7

Articolo 8. Divieto di Trasferimento 7

Articolo 9. Diritto di prelazione 7

Articolo 10. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B, C e D 10

Articolo 11. Obbligo di co-vendita 12

Articolo 12. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B e D 14

Articolo 13. Trasferimenti Consentiti 16

Articolo 14. Violazione dei limiti al trasferimento delle azioni 16

CAPO IV 16

ASSEMBLEA 16

Articolo 15. Assemblea 16

Articolo 16. Convocazione 17

Articolo 17. Intervento 17

Articolo 18. Riunione per video conferenza o teleconferenza 18

Articolo 19. Presidenza dell'assemblea 18

Articolo 20. Deliberazioni 18

CAPO V 19

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 19

Articolo 21. Organo amministrativo 19

Articolo 22. Nomina e cessazione degli amministratori 19

Articolo 23. Poteri e rappresentanza 22

Articolo 24. Presidente e altri organi 23

Articolo 25. Riunioni 24

Articolo 26. Deliberazioni 24

Articolo 27. Libro delle adunanze e verbali 27

CAPO VI 27

ALTRE DISPOSIZIONI 27

Articolo 28. Collegio sindacale 27

Articolo 29. Revisione Legale dei Conti 29

CAPO VII 29

ALTRE DISPOSIZIONI 29

Articolo 30. Bilancio e utili 29

Articolo 31. Scioglimento e liquidazione 29

Articolo 32. Clausola Arbitrale 30

Articolo 33. Rinvio 30

Capo I. Costituzione della società'

Art. 1. Denominazione. La Società è denominata Sintonia S.p.A.

Art. 2. Oggetto.

1. La Società ha per oggetto la compravendita, sottoscrizione, assunzione, dismissione, vendita e il trasferimento, in qualsiasi forma e modo, nonché la gestione di partecipazioni in altre società ed enti, sia in Italia che all'estero. E' esclusa dall'oggetto sociale ogni attività riservata ai sensi di legge.

2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale (compresa la prestazione di fidejussioni, avalli e altre garanzie, anche a favore di terzi, nell'interesse delle Società Controllate e partecipate), con esclusione delle attività nei confronti del pubblico indicate nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, comunque, di tutte le attività riservate previste dal Decreto Legislativo 24.2.1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Art. 3. Sede e domicilio dei soci.

1. La Società ha sede legale in Italia nel comune di Milano.

2. La Società ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme previste dalla legge o dallo Statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

3. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nel territorio nazionale.

4. Il domicilio dei soci, il loro numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo Statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, sono quelli che risultano dal libro dei soci.

Art. 4. Durata e recesso.

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

2. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge o da questo Statuto. Il diritto di recesso è escluso avuto riguardo alle deliberazioni relative alla proroga del termine o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Art. 5. Definizioni.

1. Ai fini del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

(a) "Accordo Parasociale": l'accordo parasociale datato 21 giugno 2012 tra Sinatra S.à.r.l., Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Edizione S.r.l., Pacific Mezz Investco S.à.r.l. e la Società (insieme ai suoi allegati e agli accordi sottoscritti in esecuzione del medesimo) oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 122 T.u.f., come successivamente prorogato o rinnovato in conformità alle previsioni del medesimo.

(b) "Soglia per la Categoria B": n. 109.247 azioni.

(c) "Soglia per la Categoria C": n. 51.822 azioni.

(d) "Soglia per il Patto Soci": n. 154.067 azioni.

(e) "controllo", "controllare" e simili espressioni: i rapporti contemplati dall'articolo 2359 del codice civile.

(f) "Soglia di Maggioranza": n. 701.707, azioni.

(g) “Persona Interamente Controllata”: (a) in generale, rispetto ad un socio, una persona (i) che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni con diritto di voto di tale socio; o (ii) le cui partecipazioni con diritto di voto sono interamente detenute da tale socio, direttamente o tramite una o più società o enti interamente controllati dallo stesso; nonché (b) relativamente ai soci titolari di Azioni di Categoria B e fintanto che tutte le azioni di Categoria B siano detenute da Sinatra S.à.r.l. o da un suo Cessionario Autorizzato, una persona giuridica il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente interamente detenuto da The Goldman Sachs Group, Inc., con sede in New York (NY), 200 West St., 10282, o da un fondo che investa in infrastrutture e sia gestito direttamente o indirettamente da The Goldman Sachs Group, Inc.; e (c) relativamente ai soci titolari di Azioni di Categoria D e fintanto che tutte le azioni di Categoria D siano detenute da Pacific Mezz Investco S.à.r.l. o da un suo Cessionario Autorizzato, una persona giuridica il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente interamente detenuto da GIC Infra Holdings Pte. Ltd., con sede in Singapore, 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, 068912, e/o da Government of Singapore Investment Corporation (Ventures) Pte. Ltd., con sede in Singapore, 168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, 068912.

(h) “Soglia Minima”: n. 126.055 azioni.

(i) “Società Controllata”: una società o persona giuridica direttamente o indirettamente controllata dalla Società.

(j) “Titoli”: le azioni e/o qualsiasi altro strumento finanziario o contratto che attribuisca il diritto, anche futuro o condizionato, di sottoscrivere o acquistare azioni della Società o altrimenti conferisca il diritto di concorrere alla nomina dell'organo amministrativo della Società e, in generale, qualsiasi diritto, anche futuro o condizionato, di sottoscrivere, acquistare o comunque farsi consegnare tali azioni o strumenti finanziari della Società.

(k) “trasferimento”, “trasferire”: qualsiasi atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la cessione in blocco, il conferimento in natura, la donazione, la permuta, il riporto, il conferimento in società, la fusione e la scissione, la liquidazione, la cessione bonorum, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine o soggetto a condizione, i contratti di swap o altri contratti derivati su titoli, la costituzione di diritti reali di garanzia, o il conferimento di qualsiasi diritto a terzi ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre, a favore di terzi, della (piena o nuda) proprietà, o comunque di tutte o di alcune soltanto delle prerogative, delle facoltà e/o dei diritti in cui consiste la proprietà, di Titoli.

(l) “Valore di Investimento”: significa un ammontare corrispondente al prezzo complessivo da pagarsi, o - nel caso in cui il corrispettivo sia diverso dal denaro - al valore attribuito, per l'acquisto o il godimento della proprietà di un determinato bene, dalla Società o, a seconda del caso, dalle Società Controllate e dai co-investitori o membri del consorzio che agissero insieme alla Società o alle Società Controllate, prezzo o valore da determinarsi tenendo conto in tutti i casi considerati del debito contratto per l'acquisto della proprietà o del godimento di tale bene ma senza tenere conto, ove applicabile, della porzione del prezzo o valore che eventualmente dovesse conglobare l'indebitamento finanziario della società acquisita, o pertinente all'azienda o bene acquisiti, prima della acquisizione.

(m) “Valore di Mercato”: in relazione ad un trasferimento di Titoli, il valore di mercato di tali Titoli determinato avuto riguardo alla componente di corrispettivo non in denaro pattuito tra il socio trasferente e il Terzo Acquirente e comunicato agli altri soci nell'Avviso di Trasferimento.

2. In tutti i casi in cui nel presente Statuto la determinazione di un prezzo, valore o corrispettivo sia demandata ad un “Arbitro” o debba essere effettuata sulla base di un parere o di una determinazione resa da un Arbitro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) l'Arbitro sarà una banca d'affari di statura internazionale e indipendente dagli azionisti, con uffici in Italia, e (i) individuata di volta in volta di comune accordo tra tutti i soci, ovvero (ii) nel caso in cui non si addivenga alla individuazione consensuale della stessa nel termine di dieci (10) giorni dalla presentazione della richiesta di affidare ad un Arbitro la determinazione di un prezzo o di un valore ai sensi del presente statuto, nominata dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, su istanza della parte più diligente;

(b) l'Arbitro renderà la propria determinazione entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico;

(c) le determinazioni dell'Arbitro saranno comunicate al Consiglio di Amministrazione, che ne darà a sua volta informazione a ciascun socio e ai sindaci effettivi;

(d) le determinazioni dell'Arbitro saranno rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 1349, primo comma, e 1473 del codice civile, saranno definitive e vincolanti per tutti i soci e la Società e non potranno essere impugnate, salvo nel caso di manifesta iniquità o erroneità;

(e) i termini e condizioni del mandato conferito all'Arbitro dovranno essere definiti dal Consiglio di Amministrazione;

(f) gli onorari e le spese dell'Arbitro saranno corrisposti dalla Società.

Capo II. Capitale sociale - Azioni

Art. 6. Capitale sociale.

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.337.550,00 suddiviso in n. 1.337.550 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, ripartito come segue:

(a) 930.000 azioni di categoria A (“Azioni di Categoria A”);

- (b) 139.749 azioni di categoria B (“Azioni di Categoria B”);
- (c) 83.272 azioni di categoria C (“Azioni di Categoria C”); e
- (d) 184.529 azioni di categoria D (“Azioni di Categoria D”).

2. L’Assemblea straordinaria del 21 giugno 2012 ha deliberato di aumentare il capitale di massimi Euro 222.111.408,00, mediante emissione in una o più tranches di massime n. 63.064 azioni di Categoria D da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente al socio Pacific Mezz Investco S.à.r.l. ad un prezzo unitario di sottoscrizione comprensivo del valore nominale di Euro 3.522 per azione, dando delega al Consiglio di Amministrazione per eseguire l’aumento di capitale entro il 15 febbraio 2013.

3. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni e/o di crediti e/o di complessi aziendali per deliberazione dell’assemblea dei soci, assunta con le maggioranze qualificate previste dall’art. 20.2, ovvero, in caso di esclusione del diritto di opzione, con le maggioranze previste dall’art. 20.3 e, in ogni caso, su proposta del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste dall’art. 26.3.

4. La Società potrà emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni già emesse nel rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal presente Statuto e con deliberazione assunta dall’assemblea con le maggioranze previste dall’art. 20.3 dello statuto.

5. Con deliberazione assunta con le maggioranze previste dall’art. 20.2 dello statuto, l’assemblea dei soci può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con emissione di azioni da offrire in opzione ai soci nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni del presente Statuto.

6. Con deliberazione assunta con le maggioranze previste dall’art. 20.3 dello statuto, l’assemblea dei soci può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 7. Azioni.

1. Le azioni sono nominative e non sono rappresentate da certificati azionari. La qualità di socio è provata dall’iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

2. Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.

3. Le azioni ordinarie, quando emesse, attribuiscono i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge e dal presente Statuto e nessuno dei diritti particolari previsti dal presente Statuto per le Azioni di Categoria A, B, C e D.

4. Le Azioni di Categoria A, B, C e D attribuiscono, in aggiunta a tutti i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti alle azioni ordinarie, i diritti e gli obblighi particolari previsti dal presente Statuto.

5. Qualora azioni di una categoria siano trasferite a, o sottoscritte da, soci titolari di azioni di una diversa categoria, le azioni così trasferite o sottoscritte si convertiranno automaticamente in azioni della medesima categoria delle azioni detenute dal socio che le ha acquistate o sottoscritte.

6. Nessun socio può detenere azioni di più di una categoria. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, un socio venga a detenere azioni di più di una categoria, le azioni delle diverse categorie si convertiranno tutte in azioni della medesima categoria cui appartengono le azioni che il socio detenga da più tempo.

7. Le Azioni di Categoria A, B, C e D si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie nel caso, e a partire dal giorno, in cui:

(a) salvo che consti il consenso di tutti i soci, siano trasferite a soggetti diversi da (i) una Persona Interamente Controllata dal trasferente, (ii) un altro socio possessore di azioni di Categoria A, B, C o D; (iii) un terzo che sia o sia divenuto parte dell’Accordo Parasociale;

(b) il socio che ne è titolare cessa di essere parte dell’Accordo Parasociale per una qualunque ragione (ivi compreso lo scioglimento dell’Accordo Parasociale);

(c) le azioni della Società siano ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato.

8. I Soci comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione la loro adesione o il venir meno, per qualunque ragione, della loro partecipazione all’Accordo Parasociale. Il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di informazioni pubbliche, cura che sia menzionato nel libro soci il nominativo dei soci che sono parti dell’Accordo Parasociale o che cessano, per qualunque ragione, di esserne parte.

9. Il Consiglio di Amministrazione cura l’aggiornamento periodico delle indicazioni sul capitale sociale contenute nel presente Statuto e provvede ai conseguenti adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. In caso di conversione di azioni in azioni di altra categoria, il Consiglio di Amministrazione procede alla relativa annotazione sul libro soci.

Capo III. Trasferimento delle azioni

Art. 8. Divieto di Trasferimento. Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 13 o che consti il consenso scritto preventivo di tutti i soci, il trasferimento di Titoli è vietato per il periodo di tre anni dal 21 giugno 2012 (il “Divieto di Trasferimento”).

Art. 9. Diritto di prelazione.

1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 o che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, il socio che intenda trasferire in tutto o in parte i propri Titoli (il “Socio Offerente”) ad un terzo, socio o non socio (il “Terzo

Acquirente”) dopo la scadenza del Divieto di Trasferimento deve darne preventiva comunicazione agli altri soci inviando loro e al Consiglio di Amministrazione apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (l’“Avviso di Trasferimento”). Nell’Avviso di Trasferimento, il Socio Offerente deve (a) indicare il nome del Terzo Acquirente (e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, l’indicazione dei primi cinque soci del Terzo Acquirente e se del caso del o dei soggetto/i che, anche indirettamente e/o congiuntamente, controlli/ino il Terzo Acquirente), il numero e la categoria dei Titoli che intende trasferire al Terzo Acquirente (i “Titoli in Vendita”), i termini e le condizioni del trasferimento (ivi compresi il corrispettivo e le modalità di pagamento e, qualora il corrispettivo non sia interamente rappresentato in denaro, il corrispettivo del trasferimento e il valore in denaro attribuito ai Titoli in Vendita in ragione del valore dei beni offerti in corrispettivo (il “Valore Convenzionale”), la data di esecuzione), e (b) offrire in vendita in prelazione agli altri soci i Titoli in Vendita. All’Avviso di Trasferimento devono essere allegate (i) copia dell’offerta di acquisto ricevuta dal Terzo Acquirente e (ii) una dichiarazione del Terzo Acquirente con cui egli - qualora non sia già parte dell’Accordo Parasociale - si impegna, nei confronti di tutti i soci e della Società, ad aderirvi e, comunque, ad adempiere alle obbligazioni ivi previste a carico delle parti.

2. I soci avranno il diritto di prelazione per l’acquisto dei Titoli in Vendita rispetto al Terzo Acquirente, allo stesso prezzo (ovvero, nel caso in cui il corrispettivo del prospettato trasferimento sia diverso dal denaro, al Valore Convenzionale o al Valore di Mercato dei Titoli in Vendita determinato dall’Arbitro secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 7) e agli stessi termini e condizioni indicati nell’Avviso di Trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di acquistare i Titoli in Vendita in prelazione debbono accettare l’offerta in prelazione contenuta nell’Avviso di Trasferimento dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione (la “Comunicazione di Esercizio”), a pena di decadenza entro venti (20) giorni dal ricevimento dell’Avviso di Trasferimento.

3. Salvo il diritto di accrescimento previsto dal successivo paragrafo 5, ciascun socio ha il diritto di acquistare in prelazione una quantità di Titoli in Vendita pari (i) alla somma delle azioni da esso possedute e delle azioni che gli spetterebbero in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale ad esso riservati secondo quanto indicato all’Articolo 6, paragrafo 2, del presente Statuto, diviso per (ii) la somma delle azioni in circolazione e delle ulteriori azioni che la Società si troverebbe a dover emettere in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale indicati al precedente punto (i), dedotta la somma delle azioni possedute dal Socio Offerente e delle azioni che gli spetterebbero in caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale ad esso riservati secondo quanto indicato nel presente Statuto (iii) il tutto moltiplicato per i Titoli in Vendita. Eventuali arrotondamenti del numero di azioni saranno effettuati all’unità inferiore. Qualora il Terzo Acquirente sia un socio della Società, egli potrà concorrere all’esercizio del diritto di prelazione al pari di tutti gli altri soci e a tal fine, ove non consti nell’Avviso di Trasferimento una sua diversa volontà, verrà considerato ai fini del presente Articolo 9 come un socio che abbia esercitato il diritto di prelazione e il diritto di accrescimento di cui al successivo paragrafo 5.

4. Il diritto di acquisto in prelazione può essere esercitato da ciascun socio solo sulla totalità (e non su parte) dei Titoli in Vendita che gli spettano secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 3.

5. Qualora uno o più soci non esercitino il diritto di acquisto in prelazione loro spettante, tale diritto si accrescerà proporzionalmente a favore di quei soci che lo avranno validamente esercitato e avranno altresì comunicato la volontà di esercitare il diritto di accrescimento nella Comunicazione di Esercizio ovvero in una successiva comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. e indirizzata al Socio Offerente e, per conoscenza, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione, nel termine di quarantacinque (45) giorni dal ricevimento dell’Avviso di Trasferimento.

6. I Titoli in Vendita che, in conseguenza degli arrotondamenti previsti dal precedente paragrafo 3, non siano stati attribuiti ad alcuno dei soci che abbiano esercitato il diritto di acquisto in prelazione saranno assegnati a quello tra essi che detenga il maggior numero di azioni.

7. Qualora il corrispettivo dei Titoli in Vendita non sia interamente costituito da denaro, i soci che intendono esercitare il diritto di acquisto in prelazione potranno richiedere, nella Comunicazione di Esercizio, che sia nominato un Arbitratore perché proceda alla determinazione del Valore di Mercato dei Titoli in Vendita. In tal caso: (i) se il Valore di Mercato dei Titoli in Vendita determinato dall’Arbitro è inferiore al Valore Convenzionale, il prezzo dell’acquisto in prelazione dei Titoli in Vendita sarà pari al Valore di Mercato determinato dall’Arbitro, ma in tal caso il Socio Offerente potrà rinunciare al prospettato trasferimento, dandone comunicazione scritta entro il decimo (10°) giorno successivo alla determinazione dell’Arbitro e la prelazione si intenderà come non esercitata; (ii) se l’Arbitro conferma che il Valore di Mercato dei Titoli in Vendita è almeno pari al Valore Convenzionale, il prezzo dell’acquisto in prelazione sarà pari al Valore Convenzionale, ma i soci che hanno esercitato la prelazione potranno rinunciare alla prelazione, dandone comunicazione scritta entro il decimo (10°) giorno successivo alla determinazione dell’Arbitro. Qualora nessuno dei soci abbia richiesto l’intervento dell’Arbitro, il prezzo dell’acquisto in prelazione dei Titoli in Vendita sarà pari al Valore Convenzionale.

8. Nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione sia stato validamente esercitato da tutti i soci e rispetto a tutti i Titoli in Vendita, o da alcuni soci soltanto ma con accrescimento su tutti i Titoli in Vendita spettanti a chi non ha esercitato la prelazione, il pagamento del prezzo dei Titoli in Vendita e l’iscrizione dei soci acquirenti nel libro soci avranno luogo contestualmente (a) nella data che sarà indicata nell’Avviso di Trasferimento e che dovrà essere compresa tra il sessantesimo (60°) e il settantacinquesimo (75°) giorno successivo alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di acquisto

in prelazione, ovvero (b) nel caso indicato al precedente paragrafo 7, il quindicesimo (15°) giorno successivo alla comunicazione dell'Arbitro.

9. Qualora il diritto di acquisto in prelazione non sia stato validamente esercitato rispetto alla totalità dei Titoli in Vendita, il Socio Offerente potrà a sua scelta, da comunicarsi per iscritto entro dieci (10) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di accrescimento di cui al paragrafo 5: (a) trasferire liberamente i Titoli in Vendita al terzo Acquirente e in tal caso: (i) i contratti di compravendita conclusi tra il Socio Offerente e i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e (ii) il trasferimento dei Titoli in Vendita al terzo Acquirente dovrà avvenire a termini e condizioni non più favorevoli per il Terzo Acquirente di quelli indicati nell'Avviso di Trasferimento e dovrà essere completato entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto in prelazione ovvero, nel caso indicato al precedente paragrafo 7, entro il quarantacinquesimo (45°) giorno successivo alla comunicazione dell'Arbitro; (b) trasferire al Terzo Acquirente solo quella parte dei Titoli in Vendita rispetto ai quali il diritto di acquisto in prelazione non sia stato esercitato, e in tal caso troveranno applicazione: (i) quanto al trasferimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto di acquisto in prelazione, il precedente paragrafo 8; (ii) quanto al trasferimento a favore del Terzo Acquirente, le disposizioni di cui il precedente punto (a) (ii).

10. Nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, il trasferimento a favore del Terzo Acquirente non venga completato nei tempi previsti dal precedente paragrafo 9, il Socio Offerente sarà nuovamente tenuto a avviare la procedura di cui al presente Articolo 9.

11. Nel caso in cui il Trasferimento consista nella concessione di un diritto di pegno o altro gravame sui Titoli in Vendita, e non venga esercitato il diritto di acquisto in prelazione, il Socio Offerente dovrà mantenere la piena titolarità e il libero esercizio dei diritti di voto inerenti i Titoli in Vendita, salvo il caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal pegno o dal gravame costituito sui Titoli in Vendita.

Art. 10. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B, C e D.

1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 o che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2, qualora (i) il socio che intende trasferire i propri Titoli e debba avviare la procedura prevista dall'Articolo 9 sia un socio titolare di Azioni di Categoria A e (ii) il Terzo Acquirente non sia già socio, o non sia una Persona Interamente Controllata da un socio, della Società, il socio che intenda trasferire i suoi Titoli (il "Socio Venditore A") dovrà fare in modo che il Terzo Acquirente offra a ciascuno dei soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D di acquistare, verso un corrispettivo in denaro:

(a) una percentuale dei Titoli di sua proprietà pari alla percentuale dei Titoli in Vendita rispetto al numero totale dei Titoli di proprietà del Socio Venditore A (la "Percentuale di Riferimento"); ovvero

(b) fino a tutti i Titoli di sua proprietà nel caso in cui, a seguito del prospettato trasferimento, il Socio Venditore A cessasse di detenere (direttamente o indirettamente, tramite suoi Cessionari Autorizzati) almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società.

2. Il Socio Venditore A non sarà tenuto a procurare l'offerta del Terzo Acquirente ai sensi del precedente paragrafo 1:

(a) nei confronti dei soci titolari di Azioni di Categoria B, qualora il numero delle Azioni di Categoria B sia inferiore alla Soglia per la Categoria B;

(b) nei confronti dei soci titolari di Azioni di Categoria C, qualora il numero delle Azioni di Categoria C sia inferiore alla Soglia per la Categoria C; e

(c) nei confronti dei soci titolari di Azioni di Categoria D, qualora il numero delle Azioni di Categoria D sia inferiore alla Soglia Minima.

3. Nel caso in cui il Socio Venditore A sia tenuto a procurare l'offerta del Terzo Acquirente, il trasferimento dei Titoli in Vendita dal Socio Venditore A al Terzo Acquirente potrà essere eseguito solo a condizione che il Socio Venditore A alleggi all'Avviso di Trasferimento una offerta irrevocabile e incondizionata del Terzo Acquirente, rivolta ai soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D cui spetti il diritto di riceverla, la quale:

(a) preveda la compravendita dei Titoli dei soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D nelle proporzioni e per le quantità indicate nel precedente paragrafo 1 e agli stessi termini e condizioni (compresi il prezzo e i termini di pagamento) indicati nell'Avviso di Trasferimento per la compravendita dei Titoli in Vendita;

(b) qualora il corrispettivo dei Titoli in Vendita indicato nell'Avviso di Trasferimento non sia interamente rappresentato da danaro, preveda:

(i) un corrispettivo in denaro pari al Valore Convenzionale, e

(ii) il diritto del destinatario dell'offerta di richiedere, entro il termine per l'accettazione dell'offerta di cui al successivo punto (c), che il corrispettivo in denaro sia determinato dall'Arbitro in misura pari al Valore di Mercato dei Titoli, fermo restando che il destinatario dell'offerta che l'abbia nel frattempo accettata avrà il diritto di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta entro il decimo (10°) giorno successivo alla determinazione dell'Arbitro;

(c) preveda (i) quale data per l'esecuzione della compravendita, la stessa data indicata nell'Avviso di Trasferimento per l'esecuzione della compravendita dei Titoli in Vendita, data che - comunque - non potrà essere anteriore al sessantesimo (60°) giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto in prelazione previsto dal precedente

Articolo 9, paragrafo 2, o, se posteriore, al quindicesimo (15°) giorno successivo alla data in cui l'Arbitro avrà comunicato le sue determinazioni; e (ii) quale termine per l'accettazione dell'offerta, il trentesimo (30°) giorno antecedente la data prevista per l'esecuzione della compravendita dei Titoli in Vendita ovvero, nel caso in cui il corrispettivo non sia interamente rappresentato da denaro e l'avente diritto intenda richiedere la determinazione dell'Arbitro ai sensi del precedente punto (b) (ii), il quarantacinquesimo (45°) giorno dal ricevimento dell'Avviso di Trasferimento;

(d) sia regolata, quanto alle materie non disciplinate dai punti precedenti, dai medesimi termini e condizioni pattuiti tra il Socio Venditore A e il Terzo Acquirente, ovvero offerte da quest'ultimo al Socio Venditore A, e riflessi - in entrambi i casi - nell'Avviso di Trasferimento,

restando inteso che, in mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati nei punti da (a) a (d), l'offerta del Terzo Acquirente si considererà come non formulata e il Socio Venditore A non potrà procedere al trasferimento dei Titoli in Vendita al Terzo Acquirente.

4. Qualora l'offerta del Terzo Acquirente sia formulata in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 3, i soci titolari di Azioni di Categoria B, C e D destinatari dell'offerta saranno liberi di accettarla nel termine di cui al precedente paragrafo 3 (c) indicando il quantitativo di Titoli che intendono trasferire nei limiti di cui al precedente paragrafo 1. Nel caso in cui l'offerta del Terzo Acquirente sia accettata da tutti o parte dei destinatari, il Terzo Acquirente non potrà essere iscritto al libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio dei diritti sociali fino a quando la compravendita delle Azioni di Categoria B, C e/o D rispetto alle quali il diritto di covendita è stato esercitato non sarà stata eseguita.

5. Il diritto di co-vendita viene meno, e i contratti di compravendita che fossero stati conclusi a seguito dell'accettazione dell'offerta irrevocabile del Terzo Acquirente da parte dei soci titolari di Azioni di Categoria B, C e/o D si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione, nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato anche per successivo accrescimento rispetto a tutti i Titoli in Vendita indicati nell'Avviso di Trasferimento del Socio Venditore A.

6. Nel caso in cui il Socio Venditore A si sia avvalso della facoltà di cedere al Terzo Acquirente solo i Titoli in Vendita che non hanno formato oggetto di prelazione, prevista dall'articolo 9, paragrafo 9, il diritto di covendita si intenderà esercitato su di un numero di azioni ricalcolato secondo gli stessi criteri indicati al precedente paragrafo 1 tenuto conto del minor numero di Titoli in Vendita ceduti al Terzo Acquirente.

Art. 11. Obbligo di co-vendita.

1. Nel caso indicato al precedente Articolo 10, paragrafo 1, qualora i Titoli in Vendita siano in numero tale per cui, all'esito del prospettato trasferimento, il Socio Venditore A cesserebbe di detenere (direttamente o indirettamente, tramite suoi Cessionari Autorizzati) almeno il 50% (cinquanta per cento) delle azioni con diritto di voto in circolazione della Società, il Socio Venditore A avrà il diritto (il "Diritto di Trascinamento") di obbligare gli altri soci (fatta eccezione per i soci titolari di Azioni di Categoria B, C e/o D che abbiano esercitato il diritto di covendita previsto al precedente Articolo 10 e nella misura in cui tale diritto sia stato esercitato) a trasferire al Terzo Acquirente una percentuale dei Titoli di loro proprietà pari alla Percentuale di Riferimento (con conseguente obbligo per tutti i soci nei cui confronti il Socio Venditore A abbia esercitato il Diritto di Trascinamento di vendere al Terzo Acquirente i propri Titoli nella quantità e ai termini previsti dal presente Articolo 11).

2. I soci nei cui confronti il Socio Venditore A abbia esercitato il Diritto di Trascinamento saranno obbligati a trasferire al Terzo Acquirente Titoli di loro proprietà nelle quantità sopra indicate purché:

(a) il Socio Venditore A che intenda avvalersi del Diritto di Trascinamento ne abbia dato comunicazione nell'Avviso di Trasferimento o mediante apposita comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. a tutti gli altri soci e al Consiglio di Amministrazione almeno 30 giorni prima della data indicata nell'Avviso di Trasferimento per il trasferimento dei Titoli in Vendita;

(b) alla comunicazione del Socio Venditore A di cui al precedente paragrafo (a) sia allegata un'offerta irrevocabile e incondizionata del Terzo Acquirente, rivolta a tutti i soci della Società e avente ad oggetto la compravendita della Percentuale di Riferimento dei loro Titoli verso il pagamento di un corrispettivo in denaro pari (i) per tutti i soci, al prezzo concordato con, o offerto dal, Terzo Acquirente per l'acquisto dei Titoli in Vendita indicato nell'Avviso di Trasferimento ovvero, qualora il corrispettivo del trasferimento non sia interamente costituito da denaro, al maggiore tra (1) il Valore Convenzionale, e (2) il Valore di Mercato, qualora sia stata demandata ad un Arbitro la determinazione del Valore di Mercato dei Titoli in Vendita secondo quanto previsto dall'Articolo 9, paragrafo 7; ovvero, (ii) rispetto ai soli soci che ne abbiano fatto istanza entro dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto (a), ad un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri indicati, e in conformità a quanto previsto, nell'art. 2437-ter del codice civile, sempreché tale prezzo sia superiore a quello indicato nell'Avviso di Trasferimento o, a seconda del caso, al Valore Convenzionale;

(c) l'offerta del Terzo Acquirente di cui al precedente paragrafo (b) non preveda il rilascio da parte dei soci nei cui confronti egli abbia esercitato il Diritto di Trascinamento di dichiarazioni e garanzie ulteriori rispetto a quelle relative alla proprietà e titolarità dei Titoli previste dalla legge;

(d) la data per l'esecuzione della compravendita dei Titoli sia la stessa data indicata per la compravendita dei Titoli in Vendita nell'Avviso di Trasferimento, data che - comunque - non potrà essere anteriore al sessantesimo (60°) giorno successivo alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di acquisto in prelazione previsto dal precedente Articolo

9, paragrafo 2, ovvero, se posteriore, al quindicesimo (15°) giorno successivo alla data in cui - nei casi previsti ai precedenti punti (b)(i)(2) e/o (b)(ii) - l'Arbitratore o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione avranno determinato e comunicato il prezzo della compravendita.

3. L'esercizio del Diritto di Trascinamento da parte del Socio Venditore A varrà come accettazione dell'offerta irrevocabile del Terzo Acquirente resa dal Socio Venditore A in nome e per conto degli altri soci nei cui confronti egli abbia esercitato il Diritto di Trascinamento.

4. L'esecuzione della compravendita dei Titoli dei soci nei cui confronti il Socio Venditore A abbia esercitato il Diritto di Trascinamento avverrà contestualmente alla compravendita dei Titoli in Vendita.

5. Il Diritto di Trascinamento viene meno e i contratti di compravendita che fossero stati conclusi a seguito dell'esercizio da parte del Socio Venditore A di tale diritto si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione, (i) nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato anche per successivo accrescimento rispetto a tutti i Titoli in Vendita indicati nell'Avviso di Trasferimento del Socio Venditore A, ovvero (ii) nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di cui all'Articolo 9 sia esercitato rispetto a una parte soltanto dei Titoli in Vendita e il Socio Venditore A si avvalga della facoltà prevista dall'Articolo 9, paragrafo 9 (b), di trasferire al Terzo Acquirente solo i Titoli in Vendita che non hanno formato oggetto di prelazione.

6. A parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo 1, qualora, per effetto dell'esercizio del Diritto di Trascinamento nei confronti di un socio, la partecipazione di tale socio si riducesse al di sotto di quella tra le soglie indicate ai punti (b), (c), e (h) dell'Articolo 5, paragrafo 1, relativa alla categoria di azioni da esso detenuta, egli avrà il diritto, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. al Socio Venditore A e, in copia, agli altri soci e al Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo 2, punto (a), di richiedere al Socio Venditore A di poter trasferire al Terzo Acquirente tutte le sue azioni della predetta categoria. In tal caso, qualora il Terzo Acquirente non accetti di acquistare anche tale ulteriore numero di azioni, il Socio Venditore A dovrà ridurre il numero delle sue azioni oggetto di trasferimento al Terzo Acquirente nella misura necessaria a consentire al socio che si sia avvalso di tale diritto di trasferire al Terzo Acquirente tutte le sue azioni.

Art. 12. Diritto di co-vendita delle Azioni di Categoria B e D.

1. Salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 o che consti il preventivo consenso scritto di tutti i soci, qualora il socio che intenda trasferire i propri Titoli e debba offrirli in prelazione agli altri soci secondo quanto previsto dall'Articolo 9 sia un socio titolare di Azioni di Categoria B o di Azioni di Categoria D e il Terzo Acquirente non sia già socio della Società o non sia una Persona Interamente Controllata da un socio, il socio che intenda trasferire i suoi Titoli (il "Socio Venditore") dovrà fare in modo che il Terzo Acquirente offra a ciascuno dei soci titolari di Azioni di Categoria D, qualora il Socio Venditore sia un socio titolare di Azioni di Categoria B, ovvero a ciascuno dei soci titolari di Azioni di Categoria B, qualora il Socio Venditore sia un socio titolare di Azioni di Categoria D, di acquistare una percentuale di Titoli di proprietà di tali soci pari alla percentuale dei Titoli in Vendita rispetto al numero totale dei Titoli di proprietà del Socio Venditore.

2. Il trasferimento dei Titoli in Vendita da parte del Socio Venditore in favore del Terzo Acquirente potrà essere eseguito solo a condizione che il Socio Venditore alleggi all'Avviso di Trasferimento una offerta irrevocabile del Terzo Acquirente, rivolta ai soci titolari di Azioni di Categoria B o, a seconda del caso, D cui spetti il diritto di co-vendita previsto dal presente Articolo 12, la quale:

(a) preveda la compravendita dei Titoli dei soci titolari del diritto di co-vendita nelle proporzioni e per le quantità indicate nel precedente paragrafo 1 e agli stessi termini e condizioni (compresi il prezzo e i termini di pagamento) indicati nell'Avviso di Trasferimento per la compravendita dei Titoli in Vendita;

(b) preveda: (i) per il caso in cui il corrispettivo dei Titoli in Vendita indicato nell'Avviso di Trasferimento non sia interamente rappresentato da danaro, le stesse previsioni e pattuizioni indicate al precedente Articolo 10, paragrafo 3, punto (b); (ii) la stessa data di esecuzione della compravendita e lo stesso termine per l'accettazione dell'offerta del Terzo Acquirente, indicati al precedente Articolo 10, paragrafo 3, punto (c);

(c) sia regolata, quanto alle materie non disciplinate dai punti precedenti, dai medesimi termini e condizioni pattuiti tra il Socio Venditore e il Terzo Acquirente, ovvero offerte da quest'ultimo al Socio Venditore, e riflessi - in entrambi i casi - nell'Avviso di Trasferimento,

restando inteso che, in mancanza di anche solo uno dei requisiti elencati nei punti da (a) a (c), l'offerta del Terzo Acquirente si considererà come non formulata e il Socio Venditore non potrà procedere al trasferimento dei Titoli in Vendita al Terzo Acquirente.

3. Qualora l'offerta del Terzo Acquirente sia formulata in conformità a quanto previsto nel precedente paragrafo 2, i soci destinatari dell'offerta saranno liberi di accettarla nel termine richiamato dal precedente paragrafo 2(b)(ii) indicando il quantitativo di Titoli che intendono trasferire nei limiti di cui al precedente paragrafo 1.

4. Il diritto di co-vendita dei soci titolari di Azioni di Categoria B e/o D viene meno e i contratti di compravendita che fossero stati conclusi a seguito della accettazione dell'offerta irrevocabile del Terzo Acquirente da parte loro si risolveranno automaticamente senza necessità di ulteriore comunicazione, nel caso in cui il diritto di acquisto in prelazione di

cui all'Articolo 9 sia esercitato anche per successivo accrescimento rispetto a tutti i Titoli in Vendita indicati nell'Avviso di Trasferimento del Socio Venditore.

5. Nel caso in cui il Socio Venditore si sia avvalso della facoltà di trasferire al Terzo Acquirente solo i Titoli in Vendita che non hanno formato oggetto di prelazione, prevista dall'Articolo 9, paragrafo 9, si applica mutatis mutandis l'Articolo 10, paragrafo 6.

Art. 13. Trasferimenti Consentiti. Le disposizioni dei precedenti Articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non si applicano nel caso in cui un socio (il "Trasferente Originario") trasferisca Titoli a una Persona Interamente Controllata (il "Cessionario Autorizzato"), purché: (i) il Trasferente Originario informi preventivamente gli altri soci e il Consiglio di Amministrazione della propria intenzione di trasferire Titoli, specificando l'identità e la composizione dell'azionariato del Cessionario Autorizzato; (ii) il Cessionario Autorizzato assuma la qualità di parte dell'Accordo Parasociale; e (iii) il trasferimento dei Titoli al Cessionario Autorizzato sia sottoposto alla condizione risolutiva, priva di effetti retroattivi, posta a beneficio anche della Società e quindi non modificabile senza il preventivo consenso scritto di questa, che il Cessionario Autorizzato continui a essere in ogni momento una Persona Interamente Controllata rispetto al Trasferente Originario. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva di cui al precedente punto (iii) e fino al giorno in cui il Trasferente Originario non sia stato nuovamente iscritto nel libro dei soci quale legittimo proprietario dei Titoli, il diritto di voto inerente i Titoli intestati al Cessionario Autorizzato resterà sospeso.

Art. 14. Violazione dei limiti al trasferimento delle azioni.

1. Qualunque trasferimento di Titoli effettuato in violazione dei divieti e dei limiti al trasferimento previsti negli Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 è privo di effetti nei confronti della Società e dei soci.

2. Chi ha acquistato Titoli in violazione delle previsioni sopra indicate non può esercitare alcun diritto sociale in relazione a tali Titoli.

3. Gli amministratori non possono iscrivere nel libro dei soci chi abbia acquistato Titoli se non previo accertamento del rispetto delle previsioni degli Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Nel caso in cui dovessero accettare che un trasferimento è avvenuto in violazione degli Articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, gli amministratori dovranno cancellare l'iscrizione del terzo acquirente dal libro soci.

Capo IV. Assemblea

Art. 15. Assemblea. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed a questo Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16. Convocazione.

1. L'assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e in tutti i casi in cui la convocazione è obbligatoria secondo la legge o questo statuto.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni nei casi in cui la legge lo consente.

3. L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.

4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e del numero di audio o video conferenza a cui potersi collegare ai sensi dell'Articolo 18, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con telefax o con messaggio di posta elettronica agli indirizzi o riferimenti di cui all'Articolo 3, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione. Quando l'Assemblea è convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per il caso in cui debba provvedere sulla sostituzione di uno o più amministratori) o sulla nomina del Collegio Sindacale, il termine per l'invio dell'avviso di convocazione previsto dal presente paragrafo è di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

6. L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

Art. 17. Intervento.

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a ciò legittimati per legge.

2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati presso la Società. Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

Art. 18. Riunione per video conferenza o teleconferenza.

1. L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In particolare, è necessario che:

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri ausiliari, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. In tal caso l'adunanza si ritiene svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Art. 19. Presidenza dell'assemblea.

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento o su sua indicazione, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o, in mancanza, da altro intervenuto eletto dall'assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

Art. 20. Deliberazioni.

1. Salvo quanto previsto all'Articolo 22 per la nomina degli amministratori l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, fatta eccezione per le deliberazioni in seconda convocazione sull'approvazione del bilancio e sulla revoca degli amministratori che sono assunte con le maggioranze previste dalla legge.

2. Salvo per quanto previsto al paragrafo 3, l'assemblea straordinaria delibera, in prima e in ogni successiva convocazione, (a) fino al 15 gennaio 2013, con le maggioranze previste dalla legge, purché consti il voto favorevole (i) della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria A e (ii) della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria B ovvero della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria D, (b) dopo il 15 gennaio 2013, con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

3. Le deliberazioni modificative degli Articoli 5, 6, 7.3, 7.4, 7.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21.1, 22, 24.3, 24.4, 26.2, 26.3, 28, 29 e 32 del presente Statuto sono assunte con le maggioranze previste dalla legge, purché consti il voto favorevole della maggioranza assoluta delle Azioni di Categoria A, B, C e D.

4. L'assemblea può autorizzare l'acquisto di azioni proprie della società solo su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata con le maggioranze di cui all'Articolo 26.3.

Capo V. Amministrazione e Rappresentanza

Art. 21. Organo amministrativo.

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 13 membri, secondo quanto previsto ai sensi del successivo Articolo 22, i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina, in ogni caso non superiore a 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, che l'assemblea può stabilire per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. La Società stipulerà a sue spese e a beneficio degli amministratori una polizza assicurativa a copertura dei rischi e delle responsabilità inerenti alla carica.

Art. 22. Nomina e cessazione degli amministratori.

1. La nomina dei consiglieri di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito indicate.

2. Avranno diritto di presentare una lista di candidati:

(a) i soci ordinari che, da soli o congiuntamente ad altri, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di una partecipazione rappresentativa di almeno il nove per cento (9%) del capitale sociale della Società;

(b) i soci titolari di Azioni di Categoria A, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia Minima (la "Lista A");

(c) i soci titolari di Azioni di Categoria B, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia per la Categoria B (la "Lista B");

(d) i soci titolari di Azioni di Categoria C, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia per la Categoria C (la "Lista C");

(e) i soci titolari di Azioni di Categoria D, qualora, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, il numero complessivo di azioni di tale categoria sia pari o superiore alla Soglia Minima (la "Lista D"); e

(f) impregiudicato il diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una lista ai sensi dei precedenti paragrafi da (a) a (e), i soci titolari di Azioni di Categoria B, C e/o D nonché, qualora le Azioni di Categoria A siano in numero inferiore alla Soglia di Maggioranza, i soci titolari di Azioni di Categoria A, potranno presentare anche una sola lista congiunta (la "Lista del Patto Soci") qualora: (i) i soci che presentano tale lista abbiano stipulato un patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (il "Patto Soci"); (ii) il Patto Soci sia stato comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione sottoscritta da tutti i soci che vi aderiscono, trasmessa per raccomandata A.R., nel termine di cui al successivo paragrafo 4 e contenente l'indicazione (1) dei soci aderenti, (2) del numero delle azioni apportate al patto da ciascun aderente, (3) del suo contenuto, (4) della sua durata (ivi inclusa la disciplina del rinnovo e del recesso dallo stesso), (5) di eventuali liste presentate da ciascun aderente al Patto Soci ai sensi dei precedenti paragrafi e (6) del rappresentante comune degli aderenti al Patto Soci; (iii) il numero di azioni complessivamente apportate al Patto Soci sia almeno pari alla Soglia per il Patto Soci, essendo tuttavia inteso che, qualora un aderente al Patto Soci abbia già presentato o concorso a presentare una delle liste di cui ai precedenti punti da (a) a (e), al fine della determinazione della Soglia per il Patto Soci saranno computate esclusivamente le azioni del socio eccedenti la Soglia Minima e non computate ai fini della presentazione della prima lista.

3. Nel caso in cui, avendone diritto, più di un socio titolare di Azioni di Categoria A, B, C e/o D presenti una lista, verrà presa in considerazione ai fini del presente Articolo 22 esclusivamente la lista presentata dal o dai soci che detengano, complessivamente, il maggior numero di azioni della categoria interessata.

4. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.

5. Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero massimo di 13 candidati, elencati mediante un numero progressivo.

6. Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista, salvo il diritto di presentare la Lista del Patto Soci ai sensi e nei limiti di cui al precedente paragrafo 2.

7. Le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente una lista, fermo restando che, qualora sia presentata la Lista del Patto Soci, tale lista sarà messa ai voti separatamente rispetto alle altre liste e i soci che avranno presentato o concorso a presentare sia la Lista del Patto Soci sia un'altra lista potranno votare per la Lista del Patto Soci con azioni diverse da quelle con le quali avranno votato l'altra lista, purché eccedenti la Soglia Minima.

8. Qualora le Azioni di Categoria A siano in numero pari o superiore alla Soglia di Maggioranza:

(a) dalle liste diverse dalla lista A sarà tratto un numero di amministratori determinato secondo quanto previsto ai punti (c) e (d) del successivo paragrafo 9;

(b) dalla Lista A saranno tratti tutti i restanti amministratori da eleggere, fino a concorrenza del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione che la stessa assemblea, una volta accertato il numero di amministratori da trarsi da tutte le altre liste, stabilirà a maggioranza dei presenti entro il numero massimo di cui al paragrafo 1 del precedente Articolo 21.

9. Qualora le Azioni di Categoria A siano in numero inferiore alla Soglia di Maggioranza:

(a) a ciascuna delle Liste A, B, C e D sarà attribuito un punteggio pari al numero dei voti ottenuti dalla lista sommato al numero di azioni che spetterebbero ai soci che hanno presentato e votato la lista in caso di integrale sottoscrizione della quota residua degli aumenti di capitale ad essi riservati secondo quanto indicato all'Articolo 6, paragrafo 2;

(b) alle liste presentate dai soci ordinari sarà attribuito un punteggio pari al numero di voti ottenuti;

(c) da ciascuna lista (diversa dalla Lista del Patto Soci) sarà tratto un numero di amministratori pari al punteggio attribuito a tale lista diviso per la Soglia Minima (arrotondato per difetto), fermo restando che:

(i) qualora la Lista B abbia ottenuto un numero di voti compreso tra la Soglia per la Categoria B e la Soglia Minima, dalla Lista B sarà comunque tratto un amministratore; e

(ii) qualora la Lista C abbia ottenuto un numero di voti compreso tra la Soglia per la Categoria C e la Soglia Minima, dalla Lista C sarà comunque tratto un amministratore;

(d) dalla Lista del Patto Soci sarà tratto un solo amministratore, sempreché la stessa abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla Soglia per il Patto Soci;

(e) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà pari al numero degli amministratori eletti in conformità alle disposizioni che precedono.

10. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, in caso di presentazione di una sola lista di candidati, il Consiglio di Amministrazione risulterà composto da tutti i candidati della lista unica, sempre che abbia ottenuto la maggioranza dei voti in assemblea.

11. L'assemblea dei soci può, all'unanimità del capitale sociale, stabilire che si proceda alla nomina del Consiglio di Amministrazione senza la presentazione di alcuna lista.

12. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'Articolo 2386 del codice civile. Qualora uno o più degli amministratori cessati siano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti e il numero di azioni dei soci che hanno votato per tale lista non si è nel frattempo ridotto al di sotto di quella tra le soglie indicate ai punti (b), (c), (d), (f) e (h) dell'Articolo 5, paragrafo 1, relativa alla categoria di azioni di cui essi sono titolari, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore cessato e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

14. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

15. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 23. Poteri e rappresentanza.

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione della Società. Esso può compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente all'assemblea.

2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:

- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (c) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; e
- (d) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

3. La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Art. 24. Presidente e altri organi.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il proprio Presidente tra gli amministratori tratti dalla Lista A, ovvero qualora tale lista non sia stata presentata ovvero non sia stato tratto alcun amministratore dalla stessa, con le maggioranze di legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e conferire loro tutte o parte delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, determinando la durata ed i limiti della delega.

3. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare a singoli amministratori le materie contemplate nel paragrafo 2 dell'Articolo 23, né le materie contemplate nel paragrafo 3 dell'Articolo 26.

4. Il Consiglio può, con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 3 dell'Articolo 26, delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti, le modalità di funzionamento dell'organo e le attribuzioni ad esso delegate.

5. Gli amministratori e il Comitato Esecutivo delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni centottanta (180) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

7. Fermo quanto previsto dal paragrafo 2 dell'Articolo 21, il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione spettante al Presidente e agli amministratori delegati e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali e ai componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 25. Riunioni.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o altrove, almeno tre (3) volte l'anno e comunque ogni volta lo ritenga opportuno ovvero lo richiedano due (2) amministratori o il Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori ed ai sindaci effettivi con lettera raccomandata o con telefax o con messaggio di posta elettronica spedito almeno sette (7) giorni di calendario prima della data della riunione; in caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno degli amministratori delegati. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

5. Qualora richiesto da uno o più amministratori e consti il consenso della maggioranza degli amministratori, al Consiglio di Amministrazione potranno partecipare degli osservatori esterni.

Art. 26. Deliberazioni.

1. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti, non computandosi a tal fine i consiglieri che si siano eventualmente astenuti.

3. Sulle materie di cui al presente paragrafo 3, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti, meno uno, purché tra gli amministratori favorevoli vi siano tutti gli amministratori tratti dalle Liste B, C e D meno uno:

(a) l'acquisto a qualunque titolo, la permuta e/o la locazione di beni di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.) ove l'operazione, singolarmente considerata o considerando tutte le operazioni analoghe realizzate in serie o tra loro collegate come parti di una operazione unitaria, abbia un Valore di Investimento superiore a Euro 300.000.000;

(b) il trasferimento a qualunque titolo della proprietà di, o la concessione di diritti personali o reali di godimento e/o di garanzie reali, vincoli, gravami, etc. su, beni della Società di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.), ove il bene o l'insieme di beni trasferiti o concessi in godimento o in garanzia nell'ambito della medesima operazione abbiano un valore di mercato unitario o complessivo superiore a Euro 100.000.000;

(c) (i) l'assunzione di finanziamenti o mutui di qualsiasi natura anche se finalizzati al rifinanziamento di debiti pre-esistenti, ovvero la modifica di accordi di finanziamento in essere, per un importo superiore a Euro 50.000.000; (ii) la prestazione di garanzie in relazione a finanziamenti o mutui di qualsiasi natura e l'estinzione anticipata di finanziamenti o mutui non destinati ad essere sostituiti da altri finanziamenti o mutui a, per un importo superiore a Euro 200.000.000;

(d) l'approvazione del business plan delle Società Controllate (per tali intendendosi, ai limitati fini del presente punto (d), (x) le Società Controllate le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; e (y) le Società Controllate con azioni quotate nelle quali la Società detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione almeno pari ai 2/3 del capitale sociale con diritti di voto), ovvero l'autorizzazione preventiva alle Società Controllate per il compimento delle seguenti operazioni, nella misura in cui non siano già previste nel rispettivo business plan:

(i) l'acquisto a qualunque titolo e/o la locazione di beni di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.) ove l'operazione, singolarmente considerata o considerando tutte le operazioni analoghe realizzate in serie o tra loro collegate come parti di una operazione unitaria, abbia un Valore di Investimento superiore a Euro 100.000.000;

(ii) il trasferimento a qualunque titolo della proprietà di, o la concessione di diritti personali o reali di godimento e/o di garanzie reali, vincoli, gravami, etc. su, beni della Società di qualsiasi natura (ivi compresi titoli di partecipazione al capitale di società, aziende, etc.), ove il bene o l'insieme di beni trasferiti o concessi in godimento o in garanzia nell'ambito della medesima operazione abbiano un valore di mercato unitario o complessivo superiore a Euro 100.000.000;

(iii) il pagamento di dividendi straordinari, la distribuzione di riserve, l'acquisto di azioni proprie o altre operazioni similari, per un ammontare, ovvero che comportino un impegno di spesa e/o l'assunzione di debito di importo, superiore a Euro 100.000.000;

(iv) l'assunzione di, o la prestazione di garanzie in relazione a, finanziamenti o debiti di qualsiasi natura anche se finalizzati al rifinanziamento di un debito pre-esistente, nonché l'estinzione anticipata di finanziamenti o debiti non destinati ad essere sostituiti da altri finanziamenti o debiti, per un importo superiore a Euro 200.000.000;

(e) la sottoscrizione, risoluzione e/o modifica di qualsiasi contratto o accordo e il compimento di qualsiasi operazione tra la Società e/o le Società Controllate, da un lato e, dall'altro, i soci della Società ovvero le persone, direttamente o indirettamente, controllate dai, controllanti i o soggette a comune controllo con gli stessi, che abbiano un valore complessivamente superiore o comportino complessivamente impegni di spesa o assunzione di passività o oneri per un ammontare superiore a Euro 5.000.000, salvo che tali contratti, accordi o operazioni (A) siano realizzati o conclusi a condizioni di mercato o nel contesto di una procedura ad evidenza pubblica; (B) avuto riguardo esclusivamente ad Autogrill S.p.A. e alle società soggette al controllo (anche congiunto) di Autogrill S.p.A., siano realizzati o conclusi nell'ambito della gestione ordinaria degli affari di tali società e a condizioni di mercato;

(f) l'approvazione e la modifica delle condizioni contrattuali relative alla remunerazione degli amministratori muniti di particolari cariche e dei direttori generali della Società (compresi a titolo esemplificativo i bonus, gli incentivi, i piani pensionistici integrativi e i piani di compensi basati su strumenti finanziari della Società e/o delle Società Controllate);

(g) le proposte da sottoporre all'assemblea della Società con riferimento a deliberazioni di natura straordinaria (quali, in via esemplificativa, operazioni di fusione, scissione, aumenti o riduzioni di capitale, cessione di tutte o quasi tutte le attività della Società e, in generale, le modifiche al presente Statuto), ovvero aventi ad oggetto l'ammissione alla quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato italiano o estero;

(h) (A) dopo il 15 gennaio 2013, le proposte all'assemblea relative al pagamento di dividendi e alla distribuzione di riserve; e (B) prima del 15 gennaio 2013 le proposte all'assemblea relative al pagamento di dividendi in misura superiore a 50 milioni di Euro; (C) ogni deliberazione o proposta relativa all'acquisto o al riscatto di azioni o altri strumenti finanziari della Società;

(i) l'acquisto da parte della Società o di una Società Controllata dalla Società di azioni Atlantia S.p.A.;

(j) la revisione, l'integrazione e/o la modifica di qualsiasi accordo, contratto o patto di cui sia parte la Società, che preveda, e nella parte in cui preveda, il diritto o l'obbligo per la Società di designare, nominare e /o revocare componenti degli organi amministrativi di Società Controllate le cui azioni siano quotate su un mercato regolamentato;

(k) l'approvazione, la modifica e/o la revisione di regole, procedure e codici di comportamento che disciplinino la compravendita da parte della Società, dei suoi soci e/o di persone, direttamente o indirettamente, controllate da, controllanti o soggette a comune controllo con la Società e/o i soci, di azioni o strumenti finanziari delle Società Controllate o di altre società nelle quali la Società intenda assumere direttamente o indirettamente una partecipazione e le cui azioni o i cui strumenti finanziari siano - in entrambi i casi - quotati su un mercato regolamentato;

(l) conferimento, modifica e revoca dei poteri del Comitato Esecutivo e/o di qualunque altro comitato istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia pari, in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27. Libro delle adunanze e verbali. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

Capo VI. Altre disposizioni

Art. 28. Collegio sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti nominati dall'assemblea.
2. I sindaci durano in carica per tre (3) esercizi e sono rieleggibili.
3. I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
4. L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
5. La nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le seguenti modalità.
6. Avranno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, alla data della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, siano titolari di un numero di azioni almeno pari alla Soglia per la Categoria B.
7. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza.
8. Ciascuna lista potrà contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone, poi, di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.
9. Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni socio potrà presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista.
10. Le liste saranno messe ai voti e ciascun socio potrà votare esclusivamente una lista.
11. Ai fini dell'elezione dei sindaci si procede come segue:
 - (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente;
 - (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e l'altro Sindaco supplente.
12. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dal socio in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
13. Salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.
14. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il candidato Sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
15. Nel caso in cui (i) non venga presentata alcuna lista; o (ii) per qualsiasi ragione non venga eletto ai sensi del procedimento sopra previsto, il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

16. Il procedimento di voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale e non in caso di integrazione del Collegio Sindacale per sostituzione o decadenza. L'assemblea procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

17. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 29. Revisione Legale dei Conti.

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.
2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

Capo VII. Altre disposizioni

Art. 30. Bilancio e utili.

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla legge.
3. Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta la somma prescritta per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il minimo di legge.
4. I dividendi sono pagati nel termine fissato dall'assemblea che ne delibera la distribuzione; i dividendi non riscossi nel termine di cinque (5) anni sono prescritti a favore della Società e assegnati alla riserva.

Art. 31. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 32. Clausola Arbitrale.

1. Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto o relative allo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da tre arbitrati nominati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi in conformità a detto Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano e la lingua del procedimento sarà l'inglese.
2. Per qualunque controversia che non possa comprometersi in arbitrato ai sensi di legge, nonché per le azioni cautelari diverse dalla sospensiva delle delibere assembleari sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, fermo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 33. Rinvio. Per quanto non è espressamente contemplato in questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.»

L'assemblée a pris connaissance que ces nouveaux statuts prévoient que le capital social de la Société sera divisé en quatre catégories distinctes d'actions (Classe A, B, C et D) avec une valeur nominale de un euro chacune. L'assemblée, et chacun des Actionnaires de la Société prene acte qu'à la date effective des troisième, quatrième et cinquième résolutions énoncées ci-dessus (i) l'ensemble des neuf cent trente mille (930.000,00) actions de catégorie A doivent être affectées à Edizione Srl en lieu et place des neuf cent trente mille (930.000,00) actions ordinaires de la Société actuellement détenues par Edizione Srl, (ii) l'ensemble des cent trente-neuf mille sept cent quarante-neuf (139.749,00) actions de catégorie B doivent être affectées à Sinatra S.à rl en lieu et place des cent trente-neuf mille sept cent quarante-neuf (139.749,00) actions ordinaires de la Société actuellement détenues par Sinatra S.à rl, (iii) l'ensemble des quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-douze (83.272,00) actions de catégorie C doivent être affectées à Mediobanca SpA en lieu et place des quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-douze (83.272,00) actions ordinaires de la Société actuellement détenues par Mediobanca SpA, (iv) l'ensemble des cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-neuf (184.529,00) actions de classe D doivent être affectées à Pacifique Mezz Investco S.à r.l. en lieu et place des cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt-neuf (184.529,00) actions ordinaires de la Société actuellement détenues par le Pacifique Mezz Investco S.à r.l.

Sixième résolution

L'assemblée décide de révoquer les administrateurs et le commissaire aux comptes en fonction et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Septième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne, comme membres du Conseil d'Administration (Consiglio di Amministrazione), avec les pouvoirs conférés par les nouveaux statuts italiens, pour une durée de trois exercices, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2012, sauf révocation ou démission:

- Gilberto Benetton, né à Treviso (Italie), le 19 juin 1941, demeurant à Treviso (Italie) via Lombardi 3, code fiscal: BNTGBR41H19L407G;
- Alessandro Bertani, né à Rho (Italie), le 11 avril 1966, demeurant à Via Cervara 8, Santa Margherita Ligure, code fiscal: BRT LSN 66D11 H264T;
- Carlo Bertazzo, né à Monselice-PD (Italie), le 24 Septembre 1965, demeurant à Silea-TV (Italie) - via Tiepolo 10/H1, code fiscal: BRTCRL65P24F382H;
- Stefano Cao, né à Rome (Italie), le 16 septembre 1951, demeurant à Luxembourg - 41, rue Lëtzebuerg, code fiscal: CAOSFN51P16H501J;
- Sergio De Simoi, né à Feltre-BL (Italie), le 23 mai 1945, demeurant à Treviso (Italie) - via Foscolo 15, code fiscal: DSMSRG45E23D530X;
- Sergio Erede, né à Florence (Italie), le 18 août 1940, demeurant à Rome (Italie) via Cristoforo Colombo 48, code fiscal: RDESRG40M14D612J;
- David Kerr, né à Motherwell (Scotland, UK), le 1^{er} avril 1963, demeurant à York House, 45 Seymour Street, London W1H 7LX, code fiscal: NA184463A;
- Philippe Lenoble, né à Uccle (Belgique), le 7 novembre 1971, demeurant à 75 Meridian Place, London E14 9FF;
- Gianni Mion, né à Vo'-PD (Italie), le 6 septembre 1943, demeurant à Treviso (Italie) via Monfenera 2, code fiscal: MNIGNN43P06M103I.

Chacun des administrateurs de la Société sera domicilié professionnellement à Milan, Corso di Porta Vittoria 16.

L'assemblée décide d'accorder à chacun des administrateurs de la Société (i) une rémunération annuelle de trente mille Euro (EUR 30.000) et au président du Conseil d'administration une rémunération annuelle de cent mille Euro (EUR 100.000); (ii) au profit de l'assurance de responsabilité des administrateurs et des dirigeants que la Société doit souscrire et maintenir, et qui doit couvrir toute responsabilité ou dépense raisonnablement engagée ou payée par les administrateurs dans le cadre de toute réclamation, action, poursuite ou procédure dans laquelle ils peuvent s'impliquer en vertu du fait d'être ou d'avoir été administrateurs de la Société, ainsi que toute responsabilité ou dépense encourue ou payée par eux en vue de régler une telle réclamation.

Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec la législation italienne et sous réserve de la condition suspensive énoncée dans la Douzième Résolution ci-dessous, pour une durée de trois ans, un collège de commissaires composé des membres suivants:

- Marcello Santino Garzia, né à Milano (Italie), le 1^{er} novembre 1946, demeurant à Via General Cantore 7, 21052 Busto Arsizio (VA), code fiscal n° GRZ MCL 46S01F205D Président du Collegio Sindacale.
- Paolo Ludovici, né à Rome (Italie), le 9 juillet 1965, demeurant à Milan (Italie) - via Passione 9, code fiscal n° LDVPLA65L09 H501X, membre effectif.
- Pier Luca Mazza, né à Treviglio-BG (Italie), le 31 juillet 1958, demeurant à Milan (Italie) - via Vittor Pisani 16, code fiscal n° MZZPLC58L31 L400G, membre effectif.
- Antonella Koenig, née à Milan (Italie), le 21 février 1966, demeurant à Milan (Italie) - via Vittor Pisani 20, code fiscal n° KNGNNL66B61F205U, membre suppléant.
- Paolo Piccatti, né à Torino (Italie), le 18 juin 1957, demeurant à Corso Cairoli 2, Torino, code fiscal n° PCC PLA 57H18 L219U, membre suppléant.

Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2014.

L'assemblée décide d'accorder à chacun des commissaires de la Société une rémunération annuelle de vingt-deux mille cinq cents Euro (EUR 22.500) au Président et de quinze mille Euro (EUR 15.000) à chacun des membres effectifs.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer, en conformité avec les articles 16 et 17 du décret-loi italien n. 39/2010 et sous réserve de la condition suspensive énoncée dans la Douzième Résolution ci-dessous, le cabinet d'audit Deloitte & Touche SpA, pour mener à bien la vérification des comptes de la Société conformément aux dispositions applicables de la loi italienne. La durée de ce mandat expirera à la date à laquelle l'assemblée générale de la Société est appelée à statuer sur les comptes annuels 2020.

L'assemblée a également décidé d'approuver les termes et conditions du remboursement des coûts d'indemnisation décrits dans la proposition présentée par Deloitte & Touche SpA à la Société le 18 juin 2012, dont une copie restera annexée au présent acte en tant que partie intégrante.

Dixième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la société arrêtée au 31 mars 2012, telle qu'elle a été établie par le Conseil d'Administration en fonction avant le transfert du siège social de la société.

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Onzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Gustave Stoffel né à Luxembourg, le 16 juin 1953, demeurant à 38, Haerebiërg L-6868 Wecker et à Valerio Bellamoli né à Verona, le 18 janvier 1960 demeurant à 41, rue Siggy vu Lëtzebuërg, L-1933 Luxembourg, code fiscal: BLLVLR 60A18 L781Z, tous pouvoirs en vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront requises en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, Gustave Stoffel, prénommé ou Valerio Bellamoli, prénommé sont autorisés, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre des Entreprises de Milan, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être demandés à Picigemme S.à r.l., 38, Haerebiërg, L-6868 Wecker.

Douzième résolution

L'assemblée décide de soumettre les Première, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième, Huitième et Neuvième résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social de la Société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises («Registro Imprese») de Milan.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Déclaration

Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite du présent acte aux parties comparantes, connues par le notaire par leurs nom, prénom, statut civil et adresse, les dites parties comparantes ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. HOSS, K. SZPINDA, V. BELLAMOLI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2012. LAC/2012/28940. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 juin 2012.

Référence de publication: 2012077358/2053.

(120109358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2012.

**internetstores Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Nilreb S.à r.l.).**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 167.959.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 9 mai 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 8 juin 2012.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2012079104/14.

(120111393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Nut Holding Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 100.532.

EXTRAIT

I. Changements d'adresse

La Société a été informée des changements d'adresse des administrateurs et du commissaire aux comptes, Monsieur Christophe BLONDEAU, Madame Cornelia METTLEN et H.R.T. Révision S.A. ayant désormais leur adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, et Monsieur Romain THILLENS résidant professionnellement au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour NUT HOLDING COMPANY S.A.

Signature

Référence de publication: 2012078834/16.

(120111876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

PL Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 89A, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 87.568.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue de façon exceptionnelle, au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, le 29 mai 2012

5^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat de Monsieur Romain THILLENS de sa fonction d'Administrateur au sein de la société.

L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement, Madame Brigitte DENIS, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, administrateur de la société, avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2017.

Pour PL INVEST S.A.

Référence de publication: 2012078888/16.

(120111875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.582.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 juin 2012.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Umberto Bocchini, résidant Espana 278, Beccar 1643, Buenos Aires, Argentine, administrateur;

Stefano Bassi, résidant Boulevard Prince Felix, 72, L-1513 Luxembourg, administrateur;

Gabriel Sposato, résidant Chilcana 968, 2804 Campana, Buenos Aires, Argentine, administrateur;

Réviseur d'entreprises agréé:

PricewaterhouseCoopers, 400 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2012079010/22.

(120111734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Vitus Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 249.347,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 125.263.

Avec effet au 30 juin 2012, Karim Bohn n'est plus gérant de la Société.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Vitus Immobilien S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2012079053/13.

(120111186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

SNT Telecom Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 94.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079006/10.

(120111473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Socfin Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 102.909.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079007/10.

(120111798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Somaco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 11.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SOMACO S.A.

FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012079014/11.

(120111998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Soram S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6973 Rameldange, 2, am Beiebiérg.

R.C.S. Luxembourg B 106.093.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079015/10.

(120111209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Stella Jones International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 42.292.

Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012079017/9.

(120111296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

SSCP SAR Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 167.544.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079016/10.

(120111675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Sully S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 42.789.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012079019/9.

(120111567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Taconnaz Chamonix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 156.838.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079022/10.

(120111574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Word Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 81.486.

Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

WORD LUX S.A.

Gioacchino GALIONE / Régis DONATI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012079072/12.

(120112082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Tronox (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 89.807.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2012079028/11.

(120111680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Tarega Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 149.552.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079031/10.

(120111214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

TMT SSF 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 139.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079039/10.

(120111225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Trafco S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 109.109.

Rectificatif des comptes déposés au RCS le 20/04/2012 sous la référence L120063400

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079043/11.

(120111147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

4Keys Capital Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.916.

Société à responsabilité limitée fondée le 02 mars 2010 et publication dans le Mémorial C-N° 851.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme et sincère

Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2012079080/12.

(120112050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Transnational Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 57.735.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2012079044/10.

(120112011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-36, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 162.572.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012079047/9.

(120111458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Transpalux s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 17, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.513.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 juillet 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012079046/10.

(120111790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Vauban Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 93.825.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079056/10.

(120112177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Veneluxe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 144.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012079057/9.

(120111957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Villa Lago Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 103.870.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 22 juin 2012 d'accepter la démission de la société SV SERVICES de ses fonctions de Commissaires aux comptes et de nommer en remplacement la société ACCOUNTIS SA, ayant son siège social au 4 Rue Jean-Pierre Probst à L-2352 Luxembourg au poste de Commissaire aux Comptes de la société. Sa mission commencera par la revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2011. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale devant se tenir en 2016.

Pour extrait conforme

Clemency, le 29 juin 2012.

Référence de publication: 2012079058/15.

(120111232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Vireos Investment Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 131.353.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012079059/10.
(120111332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Yellow Rock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 163.763.

RECTIFICATIF

Avis rectificatif de l'avis déposé et enregistré le 29 juin 2012 sous la référence L120109017

Il est porté à la connaissance de tiers qu'en date du 21 mai 2012, Orangefield Trust Luxembourg SA., l'Associé Unique de la société émarginée, a transféré les 100 parts sociales qu'elle détenait dans Yellow Rock S.à r.l à Stichting Yellow Rock ayant son siège social au 140 Teleportboulevard, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands.

*Pour la société
Un mandataire*

Référence de publication: 2012079076/15.
(120111807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Vis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 117.630.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079063/10.
(120111381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Vivinvest SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 114.590.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012079064/9.
(120112053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Vogel Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 142.124.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079065/10.
(120111148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Voyages et Autocars Erny Wewer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-6169 Eschweiler, 18, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 78.167.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 5 octobre 2000, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 226 du 28 mars 2001. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 4 octobre 2007, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 2692 du 23 novembre 2007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VOYAGES ET AUTOCARS ERNY WEWER S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Le gérant

Référence de publication: 2012079066/16.

(120111940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Weyand Metallbau S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 57, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 138.945.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt. Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012079069/9.

(120111048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Walterstuff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9690 Watrange, 4, rue Abbé Welter.

R.C.S. Luxembourg B 97.790.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079068/10.

(120111804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Y.K. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 12, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 139.805.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Echternach, le 3 juillet 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012079075/10.

(120111781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Zenit Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.237.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 2 juillet 2012

La H.R.T. RÉVISION S.A., R.C.S. Luxembourg B51238, ayant son siège social à 163, rue du Kiem, L-8030 Luxembourg, est nommée réviseur d'entreprises de la société pour une période d'un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme
ZENIT EUROPE S.A.
Régis DONATI
Administrateur

Référence de publication: 2012079077/16.

(120111779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

KAM Credit Investors 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 115.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 157.099.

—
EXTRAIT

Par résolution écrite en date du 2 juillet 2012 l'associé unique de la Société a:

- pris connaissance de la démission de Cristobal Cuart de son poste de gérant de la Société avec effet au 30 juin 2012;
- nommé Amos Ouattara, né le 21 avril 1983 à Nimbo-Bouake, Côte d'Ivoire et ayant son adresse professionnelle au 67 Pall Mall, Third Floor, SW1Y 5ES Londres, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 1^{er} juillet 2012 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Dr. Wolfgang Zettel
Gérant

Référence de publication: 2012079152/18.

(120111408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Asterina Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 168.119.

—
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 11 mai 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 11 juin 2012.
Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2012079107/13.

(120111385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Athena Equity Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 164.265.

—
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 15 mai 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 15 juin 2012.
Francis KESSELER
NOTAIRE

Référence de publication: 2012079108/13.

(120111400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

ACP Intermediate Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.193.095,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.563.

—
Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 26 juin 2012

Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 26 juin 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2012079109/14.

(120111562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Amigo Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 7, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 146.988.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Un mandataire

Référence de publication: 2012079205/10.

(120113194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

ADKWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9572 Weidingen, 1, rue des Vieilles Tanneries.
R.C.S. Luxembourg B 146.669.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2012079219/10.

(120112915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Akston Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 135.625.

—
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012079227/10.

(120112623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Algest SE, Société Européenne.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 8, boulevard Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 31.458.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012079228/10.

(120112802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Alster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 139.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 juillet 2012.

Référence de publication: 2012079200/10.

(120113008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

A.F.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 40.732.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Référence de publication: 2012079183/10.

(120112427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Angel's Navigation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 126.753.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012079244/10.

(120112820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Arkos International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 72.220.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012079248/10.

(120112622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Andres Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 82.470.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ANDRES S.à r.l.

Signatures

Gérant / Gérant

Référence de publication: 2012079243/12.

(120112131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2012.